**PROGRAMMA CASH COLLECT CERTIFICATES****PROSPETTO DI BASE**

per l'offerta e/o la quotazione di *certificates*
denominati:

CASH COLLECT CERTIFICATES

***su AZIONI, INDICI, MERCI, TASSI DI CAMBIO,
PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI
MERCİ E PANIERI DI TASSI DI CAMBIO***

Il presente Prospetto di Base, è stato depositato presso la Consob in data 19 gennaio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9003396 del 14 gennaio 2009.

Esso incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente (quest'ultimo depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8039145 del 24 aprile 2008 e come aggiornato con Supplemento depositato presso la Consob in data 27 novembre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8107306 del 26 novembre 2008) e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma "*Cash Collect Certificates*", ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. In occasione delle singole emissioni, il presente Prospetto di Base sarà integrato dall'avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del Programma "*Cash Collect Certificates*" in data 5 gennaio 2009 con provvedimento n. 6142.

Il presente Prospetto di Base sarà messo a disposizione presso la sede di Deutsche Bank S.p.A. e pubblicato e reso disponibile in forma elettronica sul sito web www.x-markets.it.



INDICE

I.	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “CASH COLLECT CERTIFICATES”	3
II.	NOTA DI SINTESI	5
1.	CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO “CASH COLLECT CERTIFICATES”.....	5
2.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE.....	9
3.	IDENTITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI	10
4.	DATI FINANZIARI SELEZIONATI	11
5.	PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ.....	17
6.	AMMISSIONE A QUOTAZIONE	17
7.	INDICAZIONI COMPLEMENTARI	18
III.	FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’EMISSIONE	19
IV.	DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004	20
V.	NOTA INFORMATIVA	21
1.	PERSONE RESPONSABILI.....	22
1.1	Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della nota informativa	22
1.2	Dichiarazione di responsabilità.....	22
2.	FATTORI DI RISCHIO	23
2.1	Avvertenze generali	25
2.2	Fattori di rischio connessi ai <i>Cash Collect Certificates</i>	26
2.3	Esemplificazioni del funzionamento dei <i>Cash Collect Certificates</i> ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento.....	36
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	47
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione dell’offerta.....	47
3.2	Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi.....	47
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	48
4.1	Informazioni riguardanti i <i>Cash Collect Certificates</i>	48

4.2	Informazioni relative al Sottostante	55
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	60
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione	60
5.2	Piano di ripartizione e assegnazione	62
5.3	Fissazione del prezzo	62
5.4	Collocamento e sottoscrizione	63
6.	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	64
6.1	Quotazione ed impegni dell'Emittente.....	64
6.2	Altri mercati di quotazione	64
6.3	Intermediari sul mercato secondario	64
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	65
7.1	Aggiornamenti alle informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente.....	65
7.2	Nominativi di consulenti esterni	65
7.3	Rilievi da parte dei revisori legali dei conti.....	65
7.4	Pareri e/o relazioni di esperti	65
7.5	Informazioni provenienti da soggetti terzi	65
7.6	Informazioni successive all'emissione.....	65
7.7	Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive	66
VI.	REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK CASH COLLECT CERTIFICATES.....	67
VII.	DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO.....	117
VIII.	MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE.....	119

I. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “CASH COLLECT CERTIFICATES”

Il Programma “Cash Collect Certificates” concerne l’offerta al pubblico e/o quotazione di Cash Collect Certificates su Azioni, Indici, Mercati, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati e Panieri di Tassi di Cambio emessi da Deutsche Bank AG (i “Cash Collect Certificates”).

I Cash Collect Certificates sono certificati del tipo *investment certificates*, che danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l’“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante.

Il rendimento complessivo dei Cash Collect Certificates è dato dalla somma degli eventuali pagamenti percepiti nel corso della durata del titolo (i cd. “Premi Eventuali”) e del risultato finale alla scadenza (il cd. “Importo di Liquidazione”). Si precisa che l’entità dei Premi Eventuali è predeterminata, e non è correlata all’entità della *performance* positiva del Sottostante. L’andamento del Sottostante avrà quindi incidenza (i) con riferimento ai Premi Eventuali, sulla possibilità o meno di ricevere tali premi ma non sul loro ammontare, che è predeterminato ed è sostanzialmente slegato dall’entità della *performance* positiva o negativa del Sottostante, e (ii) con riferimento all’Importo di Liquidazione, sull’entità dello stesso.

Nel corso della durata del Certificate, i Cash Collect Certificates danno diritto al Portatore di ricevere pagamenti eventuali (i suddetti Premi Eventuali) in determinate date, ogni qual volta il valore del Sottostante in una determinata data (“Data di Valutazione del Premio Eventuale”) è pari o superiore ad un prefissato valore percentuale dello stesso (“Livello di Esercizio”).

Alla scadenza, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

1. Se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio (che potrà essere fissato ad un valore compreso tra il 50% e il 150% del Livello di Riferimento Iniziale), il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) i Premi Eventuali. In tale ipotesi, il Cash Collect Certificate consentirà all’investitore di ricevere un rendimento positivo solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data di Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del Cash Collect Certificate.
2. Se il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Esercizio, si possono verificare i seguenti scenari:
 - a) in assenza di Evento Barriera, ossia se durante il Periodo d’Osservazione il valore del Sottostante non ha mai raggiunto o è sceso al di sotto di un determinato livello – sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale e al Livello di Esercizio - (il cd. “Livello Barriera”), l’investitore percepirà l’Importo di Liquidazione prefissato pari al Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo). In tale ipotesi, se il Livello di Pagamento è stato fissato dall’Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, l’investitore subirà una perdita; ovvero
 - b) in presenza di Evento Barriera, ossia se almeno una volta durante il Periodo d’Osservazione il valore del Sottostante ha raggiunto o è sceso al di sotto del Livello Barriera, l’Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Riferimento Finale (moltiplicato per il Multiplo). In altre parole, l’Importo di Liquidazione a scadenza rifletterà interamente la *performance* del Sottostante, esponendo pertanto gli investitori ad una potenziale perdita, come se avessero investito direttamente nel Sottostante. Nell’ipotesi, seppur remota, in cui il valore del Sottostante a scadenza

sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero e ciò comporterà una perdita totale del capitale investito per l'investitore.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare anche il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato.

I *Cash Collect Certificates* sono denominati in Euro e sono del tipo "quanto", ossia, il relativo Sottostante è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta in cui è espresso, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni dei tassi di cambio.

Si vedano inoltre (i) il "Regolamento dei Deutsche Bank *Cash Collect Certificates*" di cui alla Sezione VI del presente Prospetto di Base recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario e (ii) il paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento dei *Cash Collect Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

L'emissione e la quotazione dei *Cash Collect Certificates* è stata autorizzata da Deutsche Bank AG con delibera dell'organo competente in data 23 aprile 2008.

II. NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base (di seguito, il “Prospetto di Base”), del programma *Cash Collect Certificates*, concernente l’offerta al pubblico e l’ammissione a quotazione dei *Cash Collect Certificates* (rispettivamente, il "Programma" e i "*Cash Collect Certificates*" o "*Certificates*") emessi da Deutsche Bank AG (di seguito, “Deutsche Bank” o l’“Emittente”).

Qualsiasi decisione di investire nei *Cash Collect Certificates* deve basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo, compreso il Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004), nonché delle Condizioni Definitive.

Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria di uno degli Stati Membri dell’Area Economica Europea (di seguito, "Stato EEA") in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato EEA nel quale tale azione sia stata intentata, prima dell’inizio del procedimento.

A seguito dell’attuazione delle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti in ognuno degli Stati EEA, la responsabilità civile incombe sulle persone responsabili in uno qualsiasi di tali Stati EEA in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa l’eventuale traduzione della stessa, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o contraddittoria una volta letta con altre parti del Prospetto di Base.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Nota di Sintesi avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel regolamento relativo ai Cash Collect Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio contenuto nella Nota Informativa (di seguito, il “Regolamento”), salvo ove diversamente indicato.

1. CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO “CASH COLLECT CERTIFICATES”

1.1. Caratteristiche essenziali

I *Cash Collect Certificates* oggetto della presente Nota di Sintesi che verranno emessi nell’ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, del tipo *investment certificates*, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *Cash Collect Certificates* non offrono alcun rendimento garantito.

I *Cash Collect Certificates* danno diritto a percepire (i) durante il corso della vita del *certificate*, alcuni pagamenti eventuali (i cd. "Premi Eventuali") che dipendono dal verificarsi di determinate condizioni, e (ii) alla scadenza, un importo in denaro (il cd. “Importo di Liquidazione”), entrambi dipendenti, sotto diversi aspetti, come di seguito chiarito, dalla *performance* del Sottostante. In particolare, l’andamento del Sottostante avrà incidenza (i) con riferimento ai Premi Eventuali, sulla possibilità o

meno di ricevere tali premi ma non sul loro ammontare, che è predeterminato ed è sostanzialmente slegato dall'entità della *performance* positiva o negativa del Sottostante, e (ii) con riferimento all'Importo di Liquidazione, sull'entità dello stesso.

Il rendimento complessivo dei *Cash Collect Certificates* è dato dalla somma (i) dei Premi Eventuali percepiti nel corso della durata del titolo e (ii) del risultato finale ottenuto alla scadenza (il suddetto Importo di Liquidazione).

Nel corso della durata del *Certificate*, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al Portatore di ricevere i Premi Eventuali in determinate date ("Date di Liquidazione del Premio Eventuale") ogni qual volta il valore del Sottostante in una determinata data ("Data di Valutazione del Premio Eventuale") sia pari o superiore ad un prefissato valore percentuale dello stesso ("Livello di Esercizio"). Qualora tale condizione non si verifichi in una determinata Data di Valutazione del Premio Eventuale, il Premio Eventuale riferito a tale data non verrà pagato né verrà recuperato nelle successive date. Si segnala infine che quanto più alto sarà fissato il Livello di Esercizio tanto minori saranno le probabilità di ricevere il pagamento del Premio Eventuale, dal momento che occorrerà un rialzo maggiore del valore del Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale.

Alla scadenza, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

1. Se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio (che potrà essere fissato ad un valore compreso tra il 50% e il 150% del Livello di Riferimento Iniziale), e indipendentemente dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di ricevere un rendimento positivo solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data d'Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *Cash Collect Certificate*.

Inoltre, nel caso in cui a scadenza il valore del Sottostante faccia registrare una *performance* ampiamente positiva l'investitore subirà un mancato guadagno rispetto ad un investimento diretto nel Sottostante, qualora la somma del Livello di Pagamento e dei Premi Eventuali possibilmente ricevuti non eguagli almeno il livello del Sottostante alla scadenza.

2. Se il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Esercizio, si possono verificare i seguenti scenari:
 - a) in assenza di Evento Barriera, ossia se durante il Periodo di Osservazione il valore del Sottostante non ha mai raggiunto o è sceso al di sotto di un determinato livello – sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale e al Livello di Esercizio - (il cd. "Livello Barriera"), l'investitore percepirà l'Importo di Liquidazione prefissato pari al Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo). In tale ipotesi, se il Livello di Pagamento è stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, l'investitore subirà una perdita; ovvero

- b) in presenza di Evento Barriera, ossia se almeno una volta durante il Periodo d'Osservazione il valore del Sottostante ha raggiunto o è sceso al di sotto del Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Riferimento Finale del Sottostante (moltiplicato per il Multiplo). In altre parole, l'Importo di Liquidazione a scadenza rifletterà interamente la *performance* del Sottostante esponendo pertanto gli investitori ad una potenziale perdita, come se avessero investito direttamente nel Sottostante. Nell'ipotesi, seppur remota, in cui il valore del Sottostante a scadenza sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero e ciò comporterà una perdita totale del capitale investito per l'investitore.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare in ogni caso il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato.

In termini più specifici:

A. Pagamenti eventuali nel corso della durata dei *Cash Collect Certificates*

Ogni qual volta il valore del Sottostante in ciascuna Data di Valutazione del Premio Eventuale è pari o superiore al Livello di Esercizio, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al pagamento del relativo Premio Eventuale prefissato dall'Emittente ed indicato nelle relative Condizioni Definitive.

B. Pagamenti alla scadenza dei *Cash Collect Certificates*

Alla Data di Liquidazione, il Portatore ha il diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Cash Collect Certificates*, il pagamento di un Importo di Liquidazione determinato in conformità ad una delle tre seguenti formule.

1. Sottostante alla scadenza pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio

Se il Livello di Riferimento Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Esercizio, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$(\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}) + \text{Premio Eventuale} ;$$

2. Sottostante alla scadenza inferiore rispetto al Livello di Esercizio

- a) in assenza di Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo} ;$$

- b) in presenza di Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo} .$$

I *Cash Collect Certificates* sono di tipo "quanto", ossia sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, permettono al Portatore di neutralizzare il

rischio di cambio derivante da fluttuazioni dei tassi di cambio. In particolare, nei *Certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo dei *Cash Collect Certificates* terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "Regime fiscale" della Nota Informativa.

1.2. Fattori di Rischio

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i *certificates*, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione dei *Cash Collect Certificates* ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi sono, tra gli altri:

- Rischio di perdita del capitale investito,
- Rischio connesso all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Esercizio e al verificarsi dell'Evento Barriera,
- Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore dei *Cash Collect Certificates*,
- Rischio connesso all'ipotesi di Sottostante costituito da Paniere,
- Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione del valore del Sottostante con le date di stacco di dividendi azionari,
- Rischio relativo al *rolling* dei contratti *future* utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante,
- Rischio Liquidità,
- Rischio di costi, commissioni, spese e assenza di interessi e dividendi,
- Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento,
- Rischio di sostituzioni,
- Rischio di estinzione anticipata e rimborso,
- Rischio di modifiche al Regolamento,
- Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità,
- Rischio di imposizione fiscale,
- Rischio di Eventi di Turbativa del Mercato,
- Rischio di annullamento dei *Cash Collect Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti.

Detti fattori di rischio sono descritti in dettaglio nel Documento di Registrazione e nella sezione 2 "Fattori di Rischio" della Nota Informativa.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Emittente	Deutsche Bank AG con sede legale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania.
Storia ed evoluzione di Deutsche Bank:	Deutsche Bank é una banca istituita nella forma di società per azioni di diritto tedesco (Aktiengesellschaft o AG), che trae le proprie origini dalla fusione tra la Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Amburgo, la Rhenisch-Westfalische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, e la Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Monaco. Tanto l'atto di fusione quanto l'atto costitutivo sono stati annotati nel Registro delle Società della Corte Federale di Francoforte sul Meno, Germania, in data 2 maggio 1957, con il numero di registro HRB 30 000.
Durata dell'Emittente:	La durata di Deutsche Bank non è soggetta a termine, secondo quanto reso possibile dalla legge tedesca.
Legislazione in base alla quale l'Emittente opera:	L'Emittente é autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della legislazione tedesca ed è assoggettato ai controlli ed alla vigilanza prudenziale dell'Autorità Federale di Controllo e di Vigilanza Finanziaria tedesca (la " <i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i> ").
Oggetto sociale dell'Emittente:	L'oggetto sociale di Deutsche Bank, come descritto nel proprio statuto, consiste nell'esercizio di attività bancarie di ogni genere, nella prestazione di servizi finanziari e di altri servizi nonché nello sviluppo di rapporti economici a livello internazionale. Deutsche Bank può perseguire l'oggetto sociale direttamente o mediante società controllate e collegate. Nei termini consentiti dalla legge, Deutsche Bank ha facoltà di svolgere qualsiasi attività e di adottare tutte le misure ritenute idonee al perseguimento dell'oggetto sociale, in particolare l'acquisto e l'alienazione di proprietà immobiliari, l'apertura di filiali in Germania e all'estero, l'acquisizione, la gestione e la cessione di partecipazioni in altre società, nonché la stipulazione di accordi tra imprese.
Rating	Il <i>rating</i> di lungo periodo attribuito rispettivamente da Moody's Investors Service, New York, Standard & Poor's, New York, e Fitch Ratings, New York, al Gruppo è il seguente:
Agenzia	Rating
Moody's Investors Service – dicembre 2008	Aa1
Standard & Poor's – dicembre 2008	A+

3. IDENTITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI

Ai sensi del diritto tedesco, Deutsche Bank è dotata sia di un Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*) che di un Consiglio di Gestione (*Vorstand*). Tali Consigli sono separati; nessun soggetto può essere membro di entrambi.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina i componenti del Consiglio di Gestione e controlla le sue attività. Il Consiglio di Gestione rappresenta Deutsche Bank ed è responsabile della gestione della stessa.

3.1 Consiglio di Gestione

Alla data del 1 ottobre 2008 il Consiglio di Gestione è costituito da

Dr. Josef Ackermann	Presidente del Consiglio di Gestione (<i>Chief Executive Officer- CEO</i>)
Dr. Hugo Bänziger	Direttore Generale Area Rischi (<i>Chief Risk Officer- CRO</i>)
Stefan Krause	Direttore Finanziario (<i>Chief Financial Officer - CFO</i>)
Hermann-Josef Lamberti	Direttore Operativo (<i>Chief Operating Officer - COO</i>)

3.2 Consiglio di Sorveglianza

Alla data del 1 ottobre 2008 il Consiglio di Sorveglianza è costituito dai seguenti 20 componenti:

Dr. Clemens Börsig	Presidente, Francoforte sul Meno
Karin Ruck*	Deutsche Bank AG, Bad Soden am Taunus
Wolfgang Böhr*	Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Dr. Karl-Gerhard Eick	Vice Presidente del Consiglio degli amministratori di Deutsche Telekom AG, Colonia
Heidrun Forster	Deutsche Bank Privat-und Geschäftskunden AG, Berlino
Alfred Herling*	Deutsche Bank AG, Wuppertal
Gerd Herzberg *	Vice Presidente di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Hamburg
Sir Peter Job	Londra
Prof. Dr. Henning Kagermann	Presidente del Consiglio di Gestione (CEO) di SAP AG, Hockenheim
Martina Klee*	Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno

Suzanne Labarge	Toronto
Maurice Lévy	Presidente e Presidente del Consiglio di Gestione (CEO) di Publicis Groupe S.A., Parigi
Henriette Mark*	Deutsche Bank AG, Monaco
Gabriele Platscher*	Deutsche Bank AG Privat-und Geschäftskunden AG, Braunschweig
Dr. Theo Siegert	<i>Managing Partner</i> di de Haen Carstanjen & Söhne, Düsseldorf
Dr. Johannes Teysen	Direttore Generale e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di E.ON AG, Oberding
Marlehn Thieme*	Deutsche Bank AG, Bad Soden am Taunus
Tilman Todenhöfer	<i>Managing Partner</i> di Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stoccarda
Werner Wenning	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bayer AG, Leverkusen
Leo Wunderlich*	Deutsche Bank AG, Mannheim

* Eletti dal personale in Germania

3.3 Società di revisione

Il revisore legale dei conti di Deutsche Bank per l'esercizio in corso è KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (**KPMG**), con sede in Marie-Curie-Strasse 30, 60439, a Francoforte sul Meno, Germania, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (*Wirtschaftsprüferkammer*). KPMG ha altresì svolto l'incarico di revisore contabile per gli esercizi finanziari 2006 e 2007. In ciascun caso, è stato rilasciato da parte del revisore un giudizio senza rilievi né riserve. In conformità della legge della Repubblica Tedesca, il revisore legale dei conti è stato incaricato dall'Assemblea Generale Annuale degli azionisti (Hauptversammlung) sulla base di una raccomandazione del Consiglio di Sorveglianza. La raccomandazione è stata effettuata dal Comitato per il Controllo Interno del Consiglio di Sorveglianza. A seguito del conferimento dell'incarico al revisore legale dei conti, il Comitato per il Controllo Interno affida il mandato e, a propria discrezionalità, approva i termini e le finalità della revisione contabile, monitorando, inoltre, l'indipendenza, la qualifica e l'efficienza del revisore. Le relazioni della società di revisione sono incluse nei bilanci messi a disposizione del pubblico come indicato nel successivo paragrafo 7.2 "Documenti accessibili al pubblico" della Nota di Sintesi, cui si rinvia.

4. DATI FINANZIARI SELEZIONATI

4.1 Informazioni finanziarie

Relativamente alla situazione finanziaria dell'Emittente, si invita l'investitore a leggere attentamente il capitolo 11 del Documento di Registrazione dell'Emittente, come richiamato al Capitolo IV di seguito.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di solvibilità selezionati relativi all'Emittente, tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi chiusi al 31/12/2007 e 31/12/2006, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

<i>Dati (in milioni di Euro)</i>	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
Utile netto di esercizio	6.510	6.079
Totale attivo	2.020.349	1.584.493
Totale passività	1.981.883	1.551.018
Patrimonio netto	38.466	33.475

<i>Ratios (in milioni di Euro)</i>	31 dicembre 2007	31 dicembre 2006
<i>Core Capital Ratio - Tier I</i>	8,6%	8,5%
<i>Total Core Capital Ratio</i>	11,6%	12,5%
Totale patrimonio di vigilanza	38.049	34.309

Partite anomale (problem loans)

<i>Dati (in milioni di Euro)</i>	31 dicembre 2007			31 dicembre 2006		
	Stima individuale	Stima collettiva	Totale	Stima individuale	Stima collettiva	Totale
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	1.702	1.129	2.831	1.828	1.092	2.920
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	30	191	220	4	181	185
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	93	-	93	109	-	109
Totale partite anomale (<i>Total problem loans</i>)	1.824	1.320	3.144	1.941	1.273	3.214
Di cui: Crediti deteriorati IFRS (<i>IFRS impaired loans</i>)	1.516	1.219	2.645	1.625	1.092	2.717

4.2 Informazioni finanziarie infrannuali

In data 30 ottobre 2008 è stata pubblicata la terza relazione trimestrale al 30 settembre 2008. Di seguito si riportano i principali dati finanziari relativi a tale relazione trimestrale:

a) dal Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2008, a confronto con i dati al 30 settembre 2007 e al 31 dicembre 2007:

<i>in milioni di Euro</i>	Nove mesi chiusi al		Dodici mesi chiusi al
	30 set 2008*	30 set 2007*	31 dic 2007
Margine di interesse	8.689	6.157	8.849
Margine di interesse al netto di accantonamenti per perdite su crediti	8.204	5.874	8.237
Utile al lordo delle imposte	481	7.312	8.749
UTILE NETTO	952	5.521	6.474

* non certificati dalla Società di revisione

b) dallo Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2008, a confronto con i dati al 31 dicembre 2007 e al 30 settembre 2007:

<i>in milioni di Euro</i>	30 set 2008*	31 dic 2007	30 set 2007*
Totale attivo	2.060.691	1.924.257	1.879.012
Totale passività	2.024.063	1.885.791	1.841.470
Totale patrimonio netto	36.628	38.466	37.542
Totale passività e patrimonio netto	2.060.691	1.924.257	1.879.012

* non certificati dalla Società di revisione

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale (secondo i criteri di Basilea)

<i>in milioni di Euro</i>	30 set 2008*	31 dic 2007	30 set 2007*
	Basilea II	Basilea I	Basilea I
Patrimonio di base (Tier 1)			
Azioni ordinarie	1.461	1.358	1.353
Capitale conferito addizionale	17.608	15.808	15.441
Utili non distribuiti, azioni ordinarie in tesoreria, patrimonio netto classificato come obbligazione all'acquisto di azioni ordinarie, traduzione della valuta estera, partecipazione	18.145	17.717	16.805

di minoranza			
Titoli privilegiati fiduciari non cumulativi	8.742	5.602	5.148
Partite contabili totalmente dedotte dal capitale Tier 1 (tra le quali avviamento e altri beni immateriali)	(12.069)	(12.165)	(11.437)
Partite contabili parzialmente dedotte dal capitale Tier 1 ¹	(1.102)	N/A	N/A
Totale patrimonio di base (Tier 1)	32.785	28.320	27.310
Capitale integrativo (Tier 2)			
Utili non realizzati su titoli quotati (45%)	39	1.472	1.646
Deduzione di altre perdite inerenti	N/A	358	371
Titoli privilegiati cumulativi	1.198	841	862
Passività qualificate subordinate	7.648	7.058	7.196 ²
Partite contabili parzialmente dedotte dal capitale Tier 2 ¹	(1.102)	N/A	N/A
Totale del capitale integrativo (Tier 2)	7.783	9.729	10.075
Capitale Tier 3 disponibile	-	-	-
Totale del capitale regolamentare	40.568	38.049	37.385

* non certificati dalla Società di revisione

N/A – Non Applicabile

1 Ai sensi della sezione 10 (6) e sezione 10 (6a) del German Banking Act (KWG).

2 Passività subordinate, ove idonee ai sensi di Basilea 1

Partite Anomale (*Problem Loans*)

in milioni di Euro	30 set 2008*			31 dic 2007			30 set 2007*		
	Stima individuale	Stima Collettiva	Totale	Stima individuale	Stima Collettiva	Totale	Stima individuale	Stima Collettiva	Totale
Prestiti non maturati	1.893	1.272	3.165	1.702	1.129	2.831	1.425	1.129	2.554
Prestiti dovuti da 90 o più giorni ancora produttivi di interessi	15	179	194	30	191	220	9	188	197
Ristrutturazione di prestiti in sofferenza	120	-	120	93	-	93	88	-	88
Totale dei prestiti in sofferenza	2.028	1.451	3.479	1.824	1.320	3.144	1.522	1.317	2.840
Prestiti svalutati ai sensi dei principi contabili internazionali IFRS	1.515	1.272	2.787	1.516	1.129	2.645	1.248	1.129	2.377

* non certificati dalla Società di revisione

Posizione di rischio e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

In milioni di Euro (dove non diversamente specificato)	30 set 2008*	31 dic 2007	30 set 2007*
	Basilea II	Basilea I	Basilea I
Rischio di Credito	260.132	314.845	N/A
Rischio di Mercato	21.646	13.973	N/A
Rischio Operativo	37.670	N/A	N/A
Posizione di rischio Totale	319.448	328.818	311.347¹
Coefficiente di solvibilità del patrimonio di base (Tier 1 capital ratio) ²	10,3 %	8,6 %	8,8 %
Coefficiente di solvibilità del totale patrimonio di base (Total capital Ratio) (Tier 1 + 2)	12,7 %	11,6 %	12,0 % ³

* non certificati dalla Società di revisione

N/A – Non Applicabile

1 Principalmente composto da attività ponderate per rischio di credito. Include anche le attività equivalenti per rischio di mercato pari a € 14,0 miliardi e € 11,6 miliardi al 30 settembre 2007 e 31 dicembre 2006, rispettivamente.

2 Il Tier 1 Capital Ratio coincide con il Core Capital Ratio (Tier 1).

3 Attualmente il Gruppo non possiede componenti di capitale Tier 3.

4.3 Cambiamenti significativi

4.3.1 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

Salvo quanto indicato nel Capitolo 3, nel Capitolo 7 Paragrafo 7.2 e nel Capitolo 11 Paragrafo 11.6 del Documento di Registrazione e come specificato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.5 dello stesso documento, alla data di approvazione del Supplemento al Prospetto di Base, non vi sono fatti recenti relativi all'Emittente che possano avere un impatto rilevante per la valutazione della solvibilità dello stesso Emittente verificatisi a partire dal 30 settembre 2008.

4.3.2 Cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell'Emittente

Salvo quanto indicato nel Capitolo 3, nel Capitolo 7 Paragrafo 7.2 e nel Capitolo 11 Paragrafo 11.6 del Documento di Registrazione e come specificato nel Capitolo 4 Paragrafo 7.1 dello stesso documento, alla data di approvazione del Supplemento al Prospetto di Base, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente a partire dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato il 31 dicembre 2007.

4.3.3 Sviluppi recenti

Come specificato nel Capitolo 7 Paragrafo 7.2 del Documento di Registrazione, si segnalano i seguenti sviluppi recenti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.

In data 12 settembre 2008, Deutsche Bank ha acquisito da Deutsche Post AG ("Deutsche Post") una quota di minoranza del 29,75% in Deutsche Postbank AG ("Postbank") per un corrispettivo totale pari ad Euro 2,79 miliardi, ossia Euro 57,25 per azione, da pagarsi in contanti. L'acquisizione di tale partecipazione è subordinata all'autorizzazione da parte delle autorità preposte alla vigilanza, dell'autorità per il controllo della concorrenza del mercato nonché del Governo Tedesco e sarà perfezionata nel primo trimestre 2009.

In aggiunta alla vendita della suddetta partecipazione di minoranza, Deutsche Post ha concesso a Deutsche Bank il diritto di opzione all'acquisto di un ulteriore 18% del capitale di Postbank ad un prezzo pari ad Euro 55 per azione. Tale opzione potrà essere esercitata nel periodo compreso tra i 12 e 36 mesi successivi al perfezionamento dell'acquisizione della partecipazione dell'iniziale del 29,75%. Inoltre, Deutsche Post ha concesso a Deutsche Bank il diritto di prelazione per le rimanenti azioni Postbank in suo possesso.

A sua volta, Deutsche Bank ha concesso a Deutsche Post il diritto di opzione a vendere a Deutsche Bank la propria partecipazione rimanente in Postbank, pari al 20,25% più un'azione. Deutsche Post ha la facoltà di esercitare tale opzione nel periodo compreso tra i 21 e 36 mesi successivi al perfezionamento dell'acquisizione dell'iniziale 29,75%, al prezzo di Euro 42,80 per azione.

Deutsche Bank potrà regolare entrambe le opzioni per contanti oppure, interamente o parzialmente, mediante consegna di azioni proprie.

In data 22 settembre 2008, Deutsche Bank ha reso noto di aver portato a termine con successo il collocamento di 40 milioni di azioni nominative di nuova emissione, prive di valore nominale, presso gli investitori istituzionali. Le azioni sono state collocate ad un prezzo pari a 55 Euro per azione per un corrispettivo totale pari ad Euro 2,2 miliardi. L'aumento di capitale è stato iscritto nel Registro delle Società di Francoforte sul Meno in data 23 settembre 2008.

L'aumento di capitale è finalizzato al finanziamento dell'acquisizione della partecipazione del 29,75% in Postbank e al mantenimento di un'elevata capitalizzazione di Deutsche Bank anche successivamente all'acquisizione.

Il 30 ottobre 2008, Deutsche Bank ha pubblicato una relazione infrannuale relativa al terzo trimestre 2008, redatta secondo gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS). I risultati del terzo trimestre includono il significativo effetto dovuto all'applicazione delle modifiche allo IAS 39 e al IFRS 7, "*Reclassification of Financial Assets*" approvate dallo IASB e recepite dall'Unione Europea in Ottobre 2008. Deutsche Bank ha dichiarato per il terzo trimestre 2008 utili netti pari a Euro 414 milioni, vale a dire Euro 0,83 per azione, e un utile al lordo delle imposte pari a Euro 93 milioni. Sono state contabilizzate rettifiche pari a Euro 1,2 miliardi con riferimento a titoli garantiti da ipoteca immobiliare, assicuratori *monoline*, immobili commerciali, *leveraged finance loan* (finanziamenti con ricorso a leva finanziaria), impegni di finanziamento e altre posizioni. Il Tier 1 capital ratio a fine trimestre, dichiarato ai sensi di Basilea II, era pari al 10,3%.

Infine, si segnala che in data 19 dicembre 2008 Standard & Poor's Ratings Services ha abbassato il rating di lungo termine relativo a Deutsche Bank AG da "AA" a "A+", come meglio specificato al paragrafo 7.1 della Nota Informativa.

4.3.4 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente

Salvo quanto indicato nel Capitolo 3, nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 e nel Capitolo 11, Paragrafo 11.6 del Documento di Registrazione e come specificato nel Capitolo 11 Paragrafo 11.7 dello stesso documento, alla data di approvazione del Supplemento al Prospetto di Base, non si sono verificati sostanziali cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo Deutsche Bank a partire dalla data delle ultime informazioni finanziarie infrannuali, 30 settembre 2008.

5. PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ

5.1 Assetto di controllo dell'Emittente

Deutsche Bank non è direttamente né indirettamente posseduta o controllata da altre società, soggetti o persone fisiche o giuridiche, né individualmente né congiuntamente.

Ai sensi della legge tedesca e dello statuto di Deutsche Bank, nella misura in cui la Banca possa avere in qualsiasi momento azionisti di maggioranza, non può attribuire a questi diritti di voto differenti da quelli di qualsiasi altro azionista.

La legge tedesca in materia di commercio di strumenti finanziari (*Wertpapierhandelsgesetz*) richiede agli investitori in società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, le cui partecipazioni raggiungano delle soglie determinate, di informare sia la società che il *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)* di tali circostanze entro il termine di quattro giorni lavorativi. La soglia minima oltre la quale bisogna provvedere a tale comunicazione è pari al 3% del capitale azionario in circolazione della società munito di diritto di voto. Deutsche Bank ha ricevuto comunicazione che dal 27 novembre 2007 UBS AG Zurigo, Svizzera, detiene il 4,07% delle azioni di Deutsche Bank, dal 25 febbraio 2008 Barclays Global Investors UK Holding Limited, Londra, detiene il 3,09% delle azioni di Deutsche Bank, dal 10 aprile 2008, Deka International S.A., Lussemburgo, detiene il 4,93% delle azioni di Deutsche Bank, dal 6 maggio 2008 AXA S.A. Group, Parigi, detiene il 5,36% delle azioni di Deutsche Bank e che dal 28 luglio 2008 Credit Suisse Group, Zurigo, detiene il 5,87% delle azioni di Deutsche Bank.

5.2 Variazioni dell'assetto di controllo

Deutsche Bank non è a conoscenza di alcun accordo dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

6. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

6.1 Dettagli dell'ammissione a quotazione

Come meglio illustrato alla sezione 6 "Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione" della Nota Informativa, con riferimento alle singole emissioni di *Cash Collect Certificates* che, nell'ambito del Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura di ammissione

alla quotazione), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa"), adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nelle pertinenti Condizioni Definitive, redatte secondo il modello di cui all'appendice della Nota Informativa, contenenti le caratteristiche relative alle singole ammissioni a quotazione, che saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente all'inizio della quotazione, mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Emittente e contestualmente trasmesse alla Consob. L'ammissibilità alla quotazione del Programma è stata disposta dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 5 gennaio 2009 con provvedimento n. 6142.

7. INDICAZIONI COMPLEMENTARI

7.1 Capitale sociale

Il capitale sociale di Deutsche Bank era al 30 settembre 2008 pari a Euro 1.461.399.078,40 rappresentato da 570.859.015 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Le azioni sono interamente sottoscritte e registrate.

7.2 Documenti accessibili al pubblico

Possono essere consultati presso la sede legale di Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano i seguenti documenti in formato cartaceo:

- Bilanci consolidati del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2007;
- Relazioni trimestrali di Deutsche Bank;
- Relazioni di certificazione;
- Atto costitutivo; e
- Copia del presente Prospetto di Base.

I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito www.db.com, fatto salvo il Prospetto di Base, reperibile sul sito www.x-markets.it.

III. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8039145 del 24 aprile 2008.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia alla sezione 2 "*Fattori di Rischio*" a pagina 23 e seguenti della Nota Informativa.

IV. DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004, vengono inclusi, nel presente Prospetto di Base, il Documento di Registrazione relativo all'Emittente e il relativo Supplemento del 27 novembre 2008, il bilancio individuale di Deutsche Bank al 31 dicembre 2007, il bilancio consolidato del Gruppo Deutsche Bank al 31 dicembre 2007, la relazione trimestrale al 30 settembre 2008, e l'Atto Costitutivo dell'Emittente nonché i Prospetti di Base per l'offerta e quotazione dei *Cash Collect Certificates* su indici e su azioni depositati presso la Consob in data 23 ottobre 2007 e relativi Supplementi. Tali documenti sono disponibili **(i)** presso l'Archivio della Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 4 - 20123, Milano, **(ii)** presso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, e **(iii)** sul sito internet dell'Emittente www.db.com. Il Documento di Registrazione, e relativo Supplemento, i Prospetti di Base del 23 ottobre 2007, e relativi Supplementi, sono resi disponibili sul sito www.x-markets.it.

V. NOTA INFORMATIVA

**SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
*CASH COLLECT CERTIFICATES***

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della nota informativa

Deutsche Bank AG con sede sociale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. L'Emittente attesta altresì che non vi sono altre persone responsabili di alcune parti del Prospetto di Base.

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

2. FATTORI DI RISCHIO

Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali dei Cash Collect Certificates (i "Cash Collect Certificates" o "Certificates")

I *Cash Collect Certificates* non offrono alcun rendimento garantito.

I *Cash Collect Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, del tipo *investment certificates*, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *Cash Collect Certificates* danno diritto a percepire (i) durante il corso della vita del *certificate*, alcuni pagamenti eventuali (i cd. "Premi Eventuali") che dipendono dal verificarsi di determinate condizioni, e (ii) alla scadenza, un importo in denaro (il cd. "Importo di Liquidazione"), entrambi dipendenti, sotto diversi aspetti, come di seguito chiarito, dalla *performance* del Sottostante. In particolare, l'andamento del Sottostante avrà incidenza (i) con riferimento ai Premi Eventuali, sulla possibilità o meno di ricevere tali premi ma non sul loro ammontare, che è predeterminato ed è sostanzialmente slegato dall'entità della *performance* positiva o negativa del Sottostante, e (ii) con riferimento all'Importo di Liquidazione, sull'entità dello stesso.

Il rendimento complessivo dei *Cash Collect Certificates* è dato dalla somma (i) dei Premi Eventuali percepiti nel corso della durata del titolo e (ii) del risultato finale ottenuto alla scadenza (il suddetto Importo di Liquidazione).

Nel corso della durata del *Certificate*, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al Portatore di ricevere i Premi Eventuali in determinate date ("Date di Liquidazione del Premio Eventuale") ogni qual volta il valore del Sottostante in una determinata data ("Data di Valutazione del Premio Eventuale") sia pari o superiore ad un prefissato valore percentuale dello stesso ("Livello di Esercizio"). Qualora tale condizione non si verifichi in una determinata Data di Valutazione del Premio Eventuale, il Premio Eventuale riferito a tale data non verrà pagato né verrà recuperato nelle successive date. Si segnala infine che quanto più alto sarà fissato il Livello di Esercizio tanto minori saranno le probabilità di ricevere il pagamento del Premio Eventuale, dal momento che occorrerà un rialzo maggiore del valore del Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale.

Alla scadenza, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

1. Se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio (che potrà essere fissato ad un valore compreso tra il 50% e il 150% del Livello di Riferimento Iniziale), e indipendentemente dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di ricevere un rendimento positivo solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data d'Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *Cash Collect Certificate*.

FATTORI DI RISCHIO

Inoltre, nel caso in cui a scadenza il valore del Sottostante faccia registrare una performance ampiamente positiva l'investitore subirà un mancato guadagno rispetto ad un investimento diretto nel Sottostante, qualora la somma del Livello di Pagamento e dei Premi Eventuali possibilmente ricevuti non eguagli almeno il livello del Sottostante alla scadenza.

2. Se il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Esercizio, si possono verificare i seguenti scenari:

- a) in assenza di Evento Barriera, ossia se durante il Periodo di Osservazione il valore del Sottostante non ha mai raggiunto o è sceso al di sotto di un determinato livello – sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale e al Livello di Esercizio - (il cd. "Livello Barriera"), l'investitore percepirà l'Importo di Liquidazione prefissato pari al Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo). In tale ipotesi, se il Livello di Pagamento è stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, l'investitore subirà una perdita; ovvero
- b) in presenza di Evento Barriera, ossia se almeno una volta durante il Periodo d'Osservazione il valore del Sottostante ha raggiunto o è sceso al di sotto del Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Riferimento Finale del Sottostante (moltiplicato per il Multiplo). In altre parole, l'Importo di Liquidazione a scadenza rifletterà interamente la *performance* del Sottostante esponendo pertanto gli investitori ad una potenziale perdita, come se avessero investito direttamente nel Sottostante. Nell'ipotesi, seppur remota, in cui il valore del Sottostante a scadenza sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero e ciò comporterà una perdita totale del capitale investito per l'investitore.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare in ogni caso il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato.

I *Cash Collect Certificates* sono di tipo "quanto", ossia sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni dei tassi di cambio. In particolare, nei *Certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo dei *Cash Collect Certificates* terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento dei Cash Collect Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" a pagina 36 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive dei *Cash Collect Certificates*, al sottoparagrafo "Valore teorico

dei Cash Collect Certificates e scomposizione del prezzo" a pagina 36 della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Cash Collect Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

I *Cash Collect Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito nei *Cash Collect Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.1 "Rischio di perdita del capitale investito" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente dei *Cash Collect Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato dei *Cash Collect Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai *Cash Collect Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

I *Cash Collect Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo dei *Cash Collect Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare i *Cash Collect Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei *Cash Collect Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e

FATTORI DI RISCHIO

l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei *Cash Collect Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato, rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento nei *Cash Collect Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante.

I *Cash Collect Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore.

2.2 Fattori di rischio connessi ai *Cash Collect Certificates*

2.2.1 Rischio di perdita del capitale investito

L'investimento nei *Cash Collect Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

In particolare, qualora il valore del Sottostante sia pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di evitare una perdita solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data di Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *certificate*.

Inoltre, qualora il valore del Sottostante sia inferiore al Livello di Esercizio, se non si è verificato un Evento Barriera, l'investitore subirà una perdita nel caso in cui il

FATTORI DI RISCHIO

Livello di Pagamento sia stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, tale perdita sarà comunque limitata al valore del Livello di Pagamento indipendentemente dall'andamento eventualmente anche peggiore del Sottostante. Qualora, invece, si sia verificato un Evento Barriera, l'investitore subirà una perdita quando il Livello di Riferimento Finale sarà inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, come se avesse investito direttamente nel Sottostante. Nell'eventualità, seppur remota, che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero.

A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento dei *Cash Collect Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.2. Rischio connesso all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Esercizio e al verificarsi dell'Evento Barriera

I *Cash Collect Certificates* prevedono il pagamento di un Premio Eventuale sia durante la vita che alla scadenza del *certificate*, a condizione che a certe date predeterminate il valore del Sottostante sia pari o superiore al Livello di Esercizio. In altre parole, qualora, in qualsiasi data in cui venga effettuata la rilevazione del Livello di Riferimento ai fini del pagamento del Premio Eventuale (sia essa una Data di Valutazione del Premio Eventuale o la Data di Valutazione), il valore fatto registrare dal Sottostante sia al di sotto del Livello di Esercizio, il Portatore perderà il diritto a ricevere il relativo Premio Eventuale. Pertanto, in presenza di forte volatilità, non si può escludere che, anche in una fase di mercato tendenzialmente positiva, il Portatore potrebbe non ricevere il pagamento di uno o più Premi Eventuali se il Sottostante si dovesse trovare al di sotto del Livello di Esercizio, anche solo nel giorno in cui è effettuata la relativa valutazione (in relazione alla fissazione delle date in cui viene effettuata la rilevazione del Livello di Riferimento ai fini del pagamento del Premio Eventuale, si veda quanto indicato di seguito al paragrafo 2.2.4., "Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione del valore del Sottostante con le date di stacco di dividendi azionari").

Il Portatore deve inoltre tenere presente che nel caso di *performance* negativa del Sottostante a scadenza rispetto al Livello di Esercizio (ossia, se il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Esercizio) si potrebbero verificare due scenari differenti a seconda del verificarsi o meno dell'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione. In particolare, qualora si verifichi l'Evento Barriera i *Cash Collect Certificates* espongono l'investitore all'andamento negativo del Sottostante, come se avesse investito direttamente nell'attività sottostante. Diversamente, se l'Evento Barriera non si è verificato, l'investitore percepirà un ammontare prefissato dall'Emittente al momento dell'emissione (il Livello di Pagamento), subendo una perdita solo nel caso in cui tale livello sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante.

Il verificarsi dell'Evento Barriera sarà valutato sulla base del Livello di Riferimento come descritto nella articolo 1 del "Regolamento dei *Deutsche Bank Cash Collect Certificates*" di cui alla sezione VI del presente Prospetto di Base e pertanto sarà osservato una sola volta al giorno durante il Periodo di Osservazione. Nel solo caso di Indice quale singola attività sottostante, potrà essere specificato dall'Emittente - nella sezione 3 "Caratteristiche dei *Cash Collect Certificates*" delle

relative Condizioni Definitive - se il verificarsi dell'Evento Barriera verrà valutato con riferimento (i) al Livello di Riferimento, o (ii) al livello dell'attività sottostante in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del Mercato di Riferimento in ciascun Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei *Cash Collect Certificates*, più alta sarà la volatilità maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi il Livello Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera. Si segnala peraltro che in condizioni di mercato particolarmente instabili in generale la volatilità sarà maggiore.

2.2.3 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore dei *Cash Collect Certificates*

Dal momento che i *Cash Collect Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore dei *Cash Collect Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi dei *Cash Collect Certificates*) dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale i *Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dalla durata residua delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei *Cash Collect Certificates*, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *Cash Collect Certificates* (e viceversa in caso di diminuzione).

Tale andamento del Sottostante ha un impatto sul prezzo dei *Cash Collect Certificates* anche nel caso del verificarsi dell'Evento Barriera, in presenza del quale si verifica il disattivarsi di alcune opzioni comprese nella struttura del *Certificate* e determina l'abbassamento del prezzo dei *Cash Collect Certificates*.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *Cash Collect Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore dei *Cash Collect Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 2.2.11 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o*

impossibilità", 2.2.15 "Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali – misure che l'Emittente può adottare" e 2.2.16 "Rischio di annullamento dei Cash Collect Certificates a seguito di Eventi Rilevanti" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori. Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti dei *Cash Collect Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore dei *Cash Collect Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento dei *Cash Collect Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.4. Rischio connesso all'ipotesi di Sottostante costituito da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei *Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("Paniere"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere stesso. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali attività sul valore del Paniere.

2.2.5. Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione del valore del Sottostante con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di rilevazione del livello del Sottostante (ai fini dell'eventuale pagamento dei Premi Eventuali e dell'Importo di Liquidazione) possono cadere in prossimità o in coincidenza delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il livello dell'attività sottostante rilevato potrà risultare negativamente influenzato. Di conseguenza, una tale influenza negativa sulla *performance* del Sottostante potrebbe incidere negativamente sulla possibilità o meno di ricevere i Premi Eventuali e, a scadenza, potrebbe dare luogo ad una riduzione dell'entità dell'Importo di Liquidazione nel caso in cui si sia verificato l'Evento Barriera.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei *Cash Collect Certificates*, le Date di Valutazione del Premio Eventuale e la Data di Valutazione saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità alle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.2.6. Rischio relativo al *rolling* dei contratti *future* utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il rendimento dei *Cash Collect Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore del *Certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per i *Cash Collect Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.7. Rischio di Liquidità

I *Cash Collect Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa verrà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX dei *Cash Collect Certificates*).

FATTORI DI RISCHIO

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente nell'esercizio delle sue funzioni di *Market Maker* dei *Cash Collect Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni di Borsa"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Nelle ipotesi in cui i *Cash Collect Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso di ammissione a quotazione. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

Si segnala, peraltro, che nella suddetta ipotesi in cui i *Cash Collect Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità dei *Cash Collect Certificates* tramite proposte di riacquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

2.2.8. Rischio di costi, commissioni, spese e assenza di interessi e dividendi

(i) Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento percepite dai Collocatori, che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. **Tali eventuali commissioni o costi impliciti potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa il prezzo di mercato dei *Cash Collect Certificates*.** Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita dei *Cash Collect Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita dei *Cash Collect Certificates*.

FATTORI DI RISCHIO

(ii) I *Cash Collect Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *Cash Collect Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

2.2.9. Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei *Cash Collect Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'importo di Liquidazione e/o i Premi Eventuali dei *Cash Collect Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Cash Collect Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.10. Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire **(i)** a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Cash Collect Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata, a condizione tra l'altro che le obbligazioni del Sostituto siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e **(ii)** l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.11 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Cash Collect Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Cash Collect Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Cash Collect Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Cash Collect Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.12 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.13 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori nei *Cash Collect Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità dei *Cash Collect Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 4.1.10 della Nota Informativa.

2.2.14 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione ed ogni Premio Eventuale di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio dei *Cash Collect Certificates*.

L'Imposizione fiscale sui *Cash Collect Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione ai *Cash Collect Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Cash Collect Certificates*.

2.2.15 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento, a seconda che un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante si verifichi (i) prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico, alla Data di Determinazione o (ii) alla Data di Valutazione. Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

2.2.16 Rischio di annullamento dei *Cash Collect Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare i *Cash Collect Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Cash Collect Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Cash Collect Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.17 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante, e sui Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg

2.2.18 Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

L'Emittente è Agente di Calcolo dei *Cash Collect Certificates*.

(ii) *Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione*

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates*.

(iii) *Coincidenza dell'Emittente con il market maker*

L'Emittente è il *market maker* dei *Cash Collect Certificates*.

(iv) *Attività di collocamento dei Cash Collect Certificates*

Le società controllate o collegate all'Emittente possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento ai *Cash Collect Certificates*.

(v) *Negoziazioni effettuate con l'emittente del Sottostante*

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante dei *Cash Collect Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, dei *Cash Collect Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di

FATTORI DI RISCHIO

Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei *Cash Collect Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore dei *Cash Collect Certificates*.

(vi) *Operazioni di copertura (hedging)*

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Cash Collect Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore dei *Cash Collect Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore dei *Cash Collect Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza dei *Cash Collect Certificates*.

(vii) *Informazioni privilegiate*

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei *Cash Collect Certificates*.

2.2.19 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

I *Cash Collect Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *Cash Collect Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

2.3 Esemplicazioni del funzionamento dei *Cash Collect Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento

Valore teorico dei *Cash Collect Certificates* e scomposizione del prezzo

Il valore teorico dei *Cash Collect Certificates* può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente del Sottostante, la volatilità attesa del Sottostante, e la durata del *Cash Collect Certificate*.

Per il calcolo del valore teorico dei *Cash Collect Certificates* viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Cash Collect Certificate*.

Di seguito si riporta una tabella che illustra sinteticamente l'impatto teorico delle sopramenzionate variabili di mercato sul valore del *Certificate*.

Aumento (↑) del livello delle variabili di seguito riportate rispetto al loro livello iniziale (quest'ultimo inteso come livello rilevato alla data in cui viene fissato il prezzo di emissione del <i>Certificate</i>):	Impatto sul valore del <i>Certificate</i>
Livello del Sottostante	↑
Volatilità	↓
Durata residua	↑
Tasso di interesse	↑
Dividendo atteso	↓

A) Scomposizione del prezzo di un *Cash Collect Certificate* con commissione implicita di collocamento

Si consideri un *Cash Collect Certificate* su indice Nasdaq 100, con Livello di Riferimento Iniziale al 14 Agosto 2008 pari a 1964,38, Data di Valutazione il 14 Agosto 2012, Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Livello di Esercizio pari a 11964,38, Livello Barriera pari a 1198,27.

Nella presente esemplificazione si considererà altresì l'applicazione di una commissione implicita di collocamento pari a 1,5 Euro.

Il prezzo di tale *Cash Collect Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+ 94,50 Euro
Acquisto di un'opzione esotica <i>Put</i> ("Down & Out") con <i>strike</i> pari al Livello di Riferimento	+ 2,60 Euro

Iniziale e riferito al Livello Barriera del *Cash Collect Certificate*

Acquisto di una serie di opzioni digitali, in numero + 22,90 Euro
 pari al numero delle Date di Valutazione del Premio Eventuale più uno, con *Strike* pari al Livello di Riferimento Iniziale e pagamento pari al Premio Eventuale

Vendita di un'opzione *Call* con *strike* pari al - 21,50 Euro
 Livello di Riferimento Iniziale del *Cash Collect Certificate*

Commissioni implicite di collocamento +1,5 Euro

Totale: Prezzo di Sottoscrizione 100 Euro

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto teorico di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 14 agosto 2008:

Valore del Sottostante: 1964,38
 Volatilità del Sottostante: 25,33%
 Durata del *Certificate*: 48 mesi
 Tasso *free risk*: 3,2%
 Dividendi attesi: 2%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2160,81	+10%	102,18	+2,18%
1964,38	0%	100	0%
1767,94	-10%	97,22	-2,78%

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
25,83%	+2%	98,89 Euro	-1,11 %
25,33%	0%	100 Euro	0%
24,82%	-2%	101,63 Euro	+1,63 %

Variazione della durata del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate	Variazione % del Valore del Certificate
48 mesi	100 Euro	0%
34 mesi	98,70 Euro	-1,30%
25 mesi	97,90 Euro	-2,10%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,2%	-1%	99,25 Euro	-0,75%
3,2%	0%	100 Euro	0%
4,2%	+1%	100,75 Euro	+0,75%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,4%	+20%	99,6 Euro	-0,4%
2%	0%	100 Euro	0%
1,6%	-20%	100,4 Euro	+0,4%

B) Scomposizione del Prezzo di un Cash Collect Certificate in assenza di commissione di collocamento

Si consideri un *Cash Collect Certificate* su indice Nasdaq 100, con Livello di Riferimento Iniziale al 14 Agosto 2008 pari a 1964,38, Data di Valutazione il 10 Dicembre 2012, Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Livello di Esercizio pari a 1767.94, Livello Barriera pari a 1178¹.

Data l'ipotesi di commissioni di sottoscrizione pari a 0, il prezzo di tale *Cash Collect Certificate* è così scomponibile:

Opzione	Prezzo
Acquisto di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0	+ 94,50 Euro
Acquisto di un'opzione esotica <i>Put</i> ("Down & Out") con <i>strike</i> pari al Livello di Riferimento Iniziale e riferito al Livello Barriera del <i>Cash Collect Certificate</i>	+ 2,60 Euro
Acquisto di una serie di opzioni digitali, in numero pari al numero delle Date di Valutazione del Premio Eventuale più uno, con <i>Strike</i> pari al Livello di Riferimento Iniziale e pagamento pari al Premio Eventuale	+ 24,40 Euro
Vendita di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Riferimento Iniziale del <i>Cash Collect Certificate</i>	- 21,50 Euro
Totale: Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro

¹ Tale livello risulta essere inferiore rispetto al Livello Barriera indicato nella precedente ipotesi A, in quanto nella presente ipotesi non è applicata alcuna commissione di collocamento.

Ciascuna delle tabelle di seguito riportate descrive l'impatto teorico di una singola variabile di mercato sul valore del *certificate*, assumendo che le restanti variabili non subiscano alcun tipo di variazione rispetto ai seguenti valori rilevati alla data del 14 agosto 2008:

Valore del Sottostante: 1964,38
 Volatilità del Sottostante: 25,33%
 Durata del *Certificate*: 48 mesi
 Tasso *free risk*: 3,2%
 Dividendi attesi: 2%

Variazione del valore del Sottostante

Valore del Sottostante	Variazione % del valore del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2160,81	+ 10%	102,18 Euro	+2,18%
1964,38	0%	100 Euro	0%
1767,94	-10%	97,22 Euro	-2,78 %

Variazione della volatilità del Sottostante

Volatilità del Sottostante	Variazione % della volatilità del Sottostante	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
25,83%	+2%	98,89 Euro	-1,01 %
25,33%	0%	100 Euro	0%
24,82%	-2%	101,63 Euro	+1,63 %

Variazione della durata del Certificate

Durata del Certificate	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
48 mesi	100 Euro	0%
34 mesi	98,70 Euro	-1,30%
25 mesi	97,90 Euro	-2,10%

Variazione del tasso free risk

Tasso free risk	Variazione % del tasso free risk	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,2%	-1%	99,25 Euro	-0,75%
3,2%	0%	100 Euro	0%
4,2%	+1%	100,75 Euro	+0,75%

Variazione dei dividendi attesi

Dividendi attesi	Variazione % dividendi attesi	Valore del Certificate	Variazione % del valore del Certificate
2,4%	+20%	99,6 Euro	-0,4%
2%	0%	100 Euro	0%

1,6%	-20%	100,4 Euro	+0,4%
------	------	------------	-------

ESEMPI DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di un *Cash Collect Certificate* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

I valori utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Sottostante	NASDAQ 100		
Data di Emissione	15 Agosto 2008		
Data di Scadenza	10 Dicembre 2012		
Data di Valutazione	10 Dicembre 2012		
Data di Regolamento	15 Agosto 2008		
Data di Determinazione	14 Agosto 2008		
Livello Massimo	4000		
Periodo di Offerta	Dal 31 Luglio 2008 al 11 Agosto 2008		
Livello di Riferimento Iniziale	1964,38, pari al Livello di Riferimento dell'Indice Nasdaq 100 alla Data di Determinazione.		
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento dell'Indice Nasdaq 100 alla Data di Valutazione		
Livello Barriera	1178,63 pari al 60% del Livello di Riferimento Iniziale		
Livello di Esercizio	1964,38 pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale		
Livello di Pagamento	1964,38 pari al 100% del Livello di Riferimento Iniziale		
Lotto Minimo di Esercizio	1 <i>Certificate</i>		
Multiplo	0,050907		
Date di Valutazione del Premio Eventuale e relativo Premio Eventuale:	<i>Data di Valutazione del Premio Eventuale</i>	<i>Premio Eventuale</i>	
	14 Agosto 2009	10 Euro	
	14 Agosto 2010	10 Euro	
	14 Agosto 2011	10 Euro	
Prezzo di Sottoscrizione	100 Euro		
Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta	Fino a 100000 <i>Certificates</i>		

A. Pagamenti durante la vita del Certificato

Se, con riferimento alle Date di Valutazione del Premio Eventuale di seguito indicate, il Livello di Riferimento del Sottostante è pari o superiore al Livello di Esercizio in una qualsiasi di tali date, al Portatore verrà corrisposto un Premio

Eventuale alla rispettiva Data di Liquidazione del Premio Eventuale calcolato come segue:

Date di Valutazione del Premio Eventuale	Premio Eventuale
14 Agosto 2009	10 Euro
14 Agosto 2010	10 Euro
14 Agosto 2011	10 Euro

Altrimenti, se il Livello di Riferimento del Sottostante non è pari o superiore al Livello di Esercizio in una qualsiasi Data di Valutazione del Premio Eventuale, al Portatore non verrà corrisposto il Premio Eventuale relativo a tale data.

B. Pagamenti alla scadenza

IPOTESI 1 - Ipotesi favorevole - aumento del valore dell'indice sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale del Sottostante al 10 Dicembre 2012 pari a 2160 (**performance positiva +9,96%** rispetto al Livello di Riferimento Iniziale), superiore al Livello di Esercizio pari a 1964,38, applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = (\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}) + \text{Premio Eventuale}$$

$$IL = (1964,38 \times 0,050907) + 10 = \text{Euro } 110$$

L'Importo di Liquidazione a scadenza sarà dunque pari a **Euro 110** con una *performance* pari al **10%** rispetto al valore iniziale del *Certificate* (senza tener conto dell'eventuale pagamento di Premi Eventuali).

Data la possibilità del pagamento dei Premi Eventuali nel corso della durata del *Certificate*, il guadagno complessivo che potrà essere ottenuto dal Portatore varierà a seconda del pagamento o meno dei Premi Eventuali durante la vita del *Cash Collect Certificate*. A titolo esemplificativo, il Portatore che avesse detenuto il *Certificate* per tutta la sua durata, potrà ottenere per ogni singolo *Cash Collect Certificate*:

a) *ipotesi di mancato pagamento di tutti i Premi Eventuali,*

qualora non si siano verificate le condizioni per il pagamento dei Premi Eventuali in nessuna Data di Valutazione del Premio Eventuale, un ammontare pari al solo Importo di Liquidazione (come sopra calcolato), vale a dire **110 Euro**, con un **guadagno** rispetto all'investimento iniziale pari a **10 Euro**;

b) *ipotesi di pagamento di tutti i Premi Eventuali,*

nell'ipotesi in cui si siano verificate le condizioni per il pagamento dei Premi Eventuali in tutte le Date di Valutazione del Premio Eventuale, un ammontare pari alla somma dell'Importo di Liquidazione e dei Premi Eventuali, vale a dire **140 Euro**, con un **guadagno** rispetto all'investimento iniziale pari a **40 Euro**.

IPOTESI 2

2.1. Decremento del valore del sottostante e mancato verificarsi dell'Evento Barriera

Assumendo un Livello di Riferimento Finale del Sottostante al 10 Dicembre 2012 pari a 1700 (**performance negativa – 13,46 %** rispetto al Livello di Riferimento Iniziale) **ma non si è mai verificato un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione**, e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'importo di Liquidazione:

$$IL = \text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}$$

$$IL = 1964,38 \times 0,050907 = \text{Euro } 100$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Cash Collect Certificate* un Importo di Liquidazione pari a **100 Euro**, con una *performance* pari a **0%** rispetto al valore iniziale del *Certificate* (senza tener conto dell'eventuale pagamento di Premi Eventuali).

Data la possibilità del pagamento dei Premi Eventuali nel corso della durata del *Certificate*, il guadagno complessivo che potrà essere ottenuto dal Portatore varierà a seconda del pagamento o meno dei Premi Eventuali durante la vita del *Cash Collect Certificate*. A titolo esemplificativo, il Portatore che avesse detenuto il *Certificate* per tutta la sua durata, potrà ottenere per ogni singolo *Cash Collect Certificate*:

a) *ipotesi di mancato pagamento di tutti i Premi Eventuali*

qualora non si siano verificate le condizioni per il pagamento dei Premi Eventuali in nessuna Data di Valutazione del Premio Eventuale, un ammontare pari al solo Importo di Liquidazione, vale a dire **100 Euro**, senza alcuna perdita rispetto all'investimento iniziale.

b) *ipotesi di pagamento di tutti i Premi Eventuali*

nell'ipotesi in cui si siano verificate le condizioni per il pagamento dei Premi Eventuali in tutte le Date di Valutazione del Premio Eventuale, un ammontare pari alla somma dell'Importo di Liquidazione e dei Premi Eventuali, vale a dire **130 Euro**, con un **guadagno** rispetto all'investimento iniziale pari a 30 Euro.

2.2. Decremento significativo del Sottostante e verificarsi dell'Evento Barriera

Assumendo un Livello di Riferimento Finale al 10 Dicembre 2012 pari a 1000 (**performance negativa – 49,09%** rispetto al Livello di Riferimento Iniziale) **e nel caso in cui si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione**, e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'importo di Liquidazione:

$$IL = \text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}$$

$$IL = 1000 \times 0,050907 = \text{Eur } 50,91$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Cash Collect Certificate Quanto* un Importo di Liquidazione pari a **50,91 Euro** con una *performance negativa* pari a **-49,09%**

rispetto al valore iniziale del *Certificate* (senza tener conto dell'eventuale pagamento di Premi Eventuali).

Data la possibilità del pagamento dei Premi Eventuali nel corso della durata del *Certificate*, il guadagno complessivo che potrà essere ottenuto dal Portatore varierà a seconda del pagamento o meno dei Premi Eventuali durante la vita del *Cash Collect Certificate*. A titolo esemplificativo, il Portatore che avesse detenuto il *Certificate* per tutta la sua durata, potrà ottenere per ogni singolo *Cash Collect Certificate*:

a) *ipotesi di mancato pagamento di tutti i Premi Eventuali*

qualora non si siano verificate le condizioni per il pagamento dei Premi Eventuali in nessuna Data di Valutazione del Premio Eventuale, un ammontare pari al solo Importo di Liquidazione, vale a dire **50,91 Euro**, con una **perdita** rispetto all'investimento iniziale pari a 49,09 Euro.

b) *ipotesi di pagamento di tutti i Premi Eventuali*

nell'ipotesi in cui si siano verificate le condizioni per il pagamento dei Premi Eventuali in tutte le Date di Valutazione del Premio Eventuale, un ammontare pari alla somma dell'Importo di Liquidazione e dei Premi Eventuali, vale a dire **80,91 Euro**, con una **perdita** rispetto all'investimento iniziale pari a 19,09 Euro.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei diversi scenari degli importi complessivi sopra esemplificati che si potranno ottenere alla scadenza:

Scenari	Livello di Riferimento Iniziale	Livello di Riferimento Finale	Performance % del Sottostante	Importo di Liquidazione	Premi Eventuali	Importo complessivo ottenuto	Performance % del Certificate
Ipotesi 1	1964,38	2160	+9,96%	110 Euro	0 Euro	110 Euro	+10%
					30 Euro	140 Euro	+40%
Ipotesi 2	1964,38	1700	-13,46%	100 Euro	0 Euro	100 Euro	0%
					30 Euro	130 Euro	+30%
Ipotesi 3	1964,38	1000	-49,09%	50,91 Euro	0 Euro	50,91 Euro	-49,09%
					30 Euro	80,91 Euro	-19,09%

* * *

PUNTO DI PAREGGIO

I *Cash Collect Certificates* danno diritto a ricevere un importo che sarà, in alcune ipotesi, predeterminato e, in altre, incerto e indeterminato e, in ogni caso, dipenderà anche dall'eventuale pagamento di Premi Eventuali nel corso della durata del *certificate*. Di conseguenza, il punto di pareggio, inteso come quel valore del sottostante che alla scadenza consente di ottenere un importo pari al capitale inizialmente investito (sia esso il prezzo pagato alla sottoscrizione che in un momento successivo), non è calcolabile in base a formule matematiche.


In particolare, l'importo ottenibile dall'investitore a scadenza dipenderà, oltre che dal pagamento di possibili Premi Eventuali nel corso della durata del *Certificate*, (i) in caso di Livello di Riferimento Finale pari o superiore al Livello di Esercizio, dall'entità del Livello di Pagamento e del Premio Eventuale, e (ii) in caso di Livello di Riferimento Finale inferiore rispetto al Livello di Esercizio e in assenza di Evento Barriera, dall'entità del solo Livello di Pagamento. Il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale sono predeterminati al momento dell'emissione e come tali non dipendono dalla *performance* del Sottostante. Per tali motivi e per la presenza di possibili pagamenti di Premi Eventuali nel corso della vita del *Certificate*, non è possibile calcolare mediante una formula matematica il valore del Sottostante al quale si potrà ottenere un importo complessivo che sia pari al prezzo al quale il *Certificate* è stato acquistato.

In caso di Livello di Riferimento Finale inferiore rispetto al Livello di Esercizio e in presenza di Evento Barriera, l'importo ottenibile dall'investitore a scadenza dipenderà, oltre che dal pagamento di possibili Premi Eventuali nel corso della vita del *Certificate*, dal Livello di Riferimento Finale. Solo in tale ipotesi, e assumendo che non si siano realizzate le condizioni per il pagamento di nessun Premio Eventuale, il punto di pareggio, come sopra definito, potrà essere calcolato in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo di acquisto}}{\text{Multiplo}}$$


Rappresentazione grafica dell'andamento del valore del *Certificate* rispetto all'andamento del Sottostante

Il seguente schema rappresenta una sintesi grafica degli scenari che possono verificarsi a scadenza e si riferisce ad un ipotetico *Cash Collect Certificate* con le stesse caratteristiche sopra evidenziate. Lo schema non tiene in considerazione il pagamento di possibili Premi Eventuali durante la vita del *Certificate*.



Relazione tra il valore dei *Cash Collect Certificates* e l'andamento del Sottostante

Il seguente grafico illustra la variazione percentuale dell'importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* rispetto al rispettivo prezzo di emissione illustrata mettendo in relazione l'importo di Liquidazione con il valore del Sottostante alla scadenza. Il grafico si riferisce ai *Cash Collect Certificates* con le stesse caratteristiche sopra evidenziate e non tiene in considerazione il pagamento di possibili Premi Eventuali durante la vita del *certificate*.



GRAFICI RAPPRESENTATIVI DELL'ANDAMENTO STORICO DEL SOTTOSTANTE

Si riporta di seguito, a titolo meramente informativo, grafico relativo all'andamento storico, nel periodo di quattro anni, dell'Indice Nasdaq 100 considerato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Indice non sono indicativi delle sue *performance* future.



3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta

L'Emittente è Agente di Calcolo nonché *market maker* per i *Cash Collect Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante dei *Cash Collect Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, dei *Cash Collect Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei *Cash Collect Certificates*.

I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei *Cash Collect Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore dei *Cash Collect Certificates*.

L'Emittente può, inoltre, utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore dei *Cash Collect Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore dei *Cash Collect Certificates* può, in particolare, essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla o in prossimità della scadenza o dei *Cash Collect Certificates*.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

I termini sotto definiti, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

4.1 Informazioni riguardanti i *Cash Collect Certificates*

4.1.1 Descrizione

I *Cash Collect Certificates* **non offrono alcun rendimento garantito.**

I *Cash Collect Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, del tipo *investment certificates*, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *Cash Collect Certificates* danno diritto a percepire (i) durante il corso della vita del *certificate*, alcuni pagamenti eventuali (i cd. "Premi Eventuali") che dipendono dal verificarsi di determinate condizioni, e (ii) alla scadenza, un importo in denaro (il cd. "Importo di Liquidazione"), entrambi dipendenti, sotto diversi aspetti, come di seguito chiarito, dalla *performance* del Sottostante. In particolare, l'andamento del Sottostante avrà incidenza (i) con riferimento ai Premi Eventuali, sulla possibilità o meno di ricevere tali premi ma non sul loro ammontare, che è predeterminato ed è sostanzialmente slegato dall'entità della *performance* positiva o negativa del Sottostante, e (ii) con riferimento all'Importo di Liquidazione, sull'entità dello stesso.

Il rendimento complessivo dei *Cash Collect Certificates* è dato dalla somma (i) dei Premi Eventuali percepiti nel corso della durata del titolo e (ii) del risultato finale ottenuto alla scadenza (il suddetto Importo di Liquidazione).

Nel corso della durata del *Certificate*, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al Portatore di ricevere i Premi Eventuali in determinate date ("Date di Liquidazione del Premio Eventuale") ogni qual volta il valore del Sottostante in una determinata data ("Data di Valutazione del Premio Eventuale") sia pari o superiore ad un prefissato valore percentuale dello stesso ("Livello di Esercizio"). Qualora tale condizione non si verifichi in una determinata Data di Valutazione del Premio Eventuale, il Premio Eventuale riferito a tale data non verrà pagato né verrà recuperato nelle successive date. Si segnala infine che quanto più alto sarà fissato il Livello di Esercizio tanto minori saranno le probabilità di ricevere il pagamento del Premio Eventuale, dal momento che occorrerà un rialzo maggiore del valore del Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale.

Alla scadenza, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

1. Se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio (che potrà essere fissato ad un valore compreso tra il 50% e il 150% del Livello di Riferimento Iniziale), e indipendentemente dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di ricevere un rendimento positivo solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data d'Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *Cash Collect Certificate*.

Inoltre, nel caso in cui a scadenza il valore del Sottostante faccia registrare una performance ampiamente positiva l'investitore subirà un mancato guadagno rispetto ad un investimento diretto nel Sottostante, qualora la somma del Livello di Pagamento e dei Premi Eventuali possibilmente ricevuti non eguagli almeno il livello del Sottostante alla scadenza.

2. Se il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Esercizio, si possono verificare i seguenti scenari:

- a) in assenza di Evento Barriera, ossia se durante il Periodo di Osservazione il valore del Sottostante non ha mai raggiunto o è sceso al di sotto di un determinato livello – sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale e al Livello di Esercizio - (il cd. "Livello Barriera"), l'investitore percepirà l'Importo di Liquidazione prefissato pari al Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo). In tale ipotesi, se il Livello di Pagamento è stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, l'investitore subirà una perdita; ovvero
- b) in presenza di Evento Barriera, ossia se almeno una volta durante il Periodo d'Osservazione il valore del Sottostante ha raggiunto o è sceso al di sotto del Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Riferimento Finale del Sottostante (moltiplicato per il Multiplo). In altre parole, l'Importo di Liquidazione a scadenza rifletterà interamente la *performance* del Sottostante esponendo pertanto gli investitori ad una potenziale perdita, come se avessero investito direttamente nel Sottostante. Nell'ipotesi, seppur remota, in cui il valore del Sottostante a scadenza sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero e ciò comporterà una perdita totale del capitale investito per l'investitore.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare in ogni caso il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato.

I *Cash Collect Certificates* sono di tipo "quanto", ossia sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni dei tassi di cambio. In particolare, nei *Certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo dei *Cash Collect Certificates* terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

4.1.2 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore dei *Cash Collect Certificates* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

Si rinvia agli esempi contenuti nella sezione "Fattori di Rischio" per quel che concerne le simulazioni dell'impatto teorico della variazione del Sottostante, della

volatilità e del tempo residuo, sul valore teorico dei *Cash Collect Certificates* ad una certa data.

Se il Sottostante è costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti *future* su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il valore dei *Cash Collect Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti, come meglio specificato al paragrafo 2.2.6. *Rischio relativo al rolling dei contratti future utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante* nella Nota Informativa.

4.1.3 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I *Cash Collect Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

4.1.4 Regime di circolazione, forma e custodia

I *Cash Collect Certificates* sono titoli al portatore emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative.

I *Cash Collect Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti almeno pari al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, o a seconda dei casi in misura pari ad almeno un lotto di negoziazione dei *Cash Collect Certificates* - o suoi multipli interi - determinato da Borsa Italiana S.p.A. e che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

4.1.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

I *Cash Collect Certificates* sono denominati in Euro.

4.1.6 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Cash Collect Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dai *Cash Collect Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Cash Collect Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

4.1.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Come previsto nel Regolamento, alla scadenza i *Cash Collect Certificates* danno diritto a percepire un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante. Inoltre, durante la durata del *certificate*, i *Cash Collect Certificates* potranno dare diritto al pagamento dei cd. Premi Eventuali nel caso si verifichino determinate condizioni.

Il rendimento complessivo dei *Cash Collect Certificates* è dato dunque dalla somma dei Premi Eventuali possibilmente ricevuti nel corso della vita del *Certificate* e del risultato finale alla scadenza (l'Importo di Liquidazione). Si precisa che l'entità dei Premi Eventuali è predeterminata e non è correlata all'entità della *performance*

positiva del Sottostante. L'andamento del Sottostante avrà quindi incidenza solo sulla possibilità o meno di ricevere detti importi.

Nel corso della durata del *Certificate*, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al Portatore di ricevere i Premi Eventuali in determinate Date di Liquidazione del Premio Eventuale ogni qual volta il valore del Sottostante in una determinata Data di Valutazione del Premio Eventuale è pari o superiore ad un determinato Livello di Esercizio.

Alla scadenza, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

1. Se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di ricevere un rendimento positivo solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data d'Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *Cash Collect Certificate*.
2. Se il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Esercizio, si possono verificare i seguenti scenari:
 - a) in assenza di Evento Barriera, ossia se durante il Periodo d'Osservazione il valore del Sottostante non ha mai raggiunto o è sceso al di sotto di un determinato Livello Barriera, l'investitore percepirà l'Importo di Liquidazione prefissato pari al Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo). In tale ipotesi, se il Livello di Pagamento è stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, l'investitore subirà una perdita; ovvero
 - b) in presenza di Evento Barriera, ossia se almeno una volta durante il Periodo d'Osservazione il valore del Sottostante ha raggiunto o è sceso al di sotto del Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Riferimento Finale (moltiplicato per il Multiplo). In altre parole, l'Importo di Liquidazione a scadenza rifletterà interamente la *performance* del Sottostante esponendo pertanto gli investitori ad una potenziale perdita, come se avessero investito direttamente nel Sottostante.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto.

I *Cash Collect Certificates* sono di stile europeo - saranno quindi esercitati ad una prefissata Data di Scadenza - e il loro esercizio avverrà in modo automatico senza l'invio di alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, secondo il modello indicato alla sezione VII del presente Prospetto di Base.

4.1.8 Data di emissione

Le informazioni concernenti la Data di Emissione dei *Cash Collect Certificates* che saranno di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

4.1.9 Autorizzazioni

L'offerta al pubblico, l'emissione e l'eventuale quotazione dei *Cash Collect Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 23 aprile 2008.

4.1.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

I *Cash Collect Certificates* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei Paesi in cui i *Cash Collect Certificates* dovessero essere negoziati.

I *Cash Collect Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione dei *Cash Collect Certificates* è stata approvata dalla CFTC ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Qualsiasi offerta o vendita dei *Cash Collect Certificates* deve essere effettuata nell'ambito di operazioni esenti dai requisiti di registrazione previsti dal *Securities Act*, ai sensi della *Regulation S*. Nessun *Cash Collect Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Cash Collect Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; "Soggetto U.S.", indica un soggetto statunitense secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* del *Securities Act* o un soggetto che non rientra nella definizione di soggetto non-statunitense secondo la Rule 4.7 dell'*United States Commodity Exchange Act*. I potenziali investitori in *Cash Collect Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

4.1.11 Data di Scadenza

I *Cash Collect Certificates* scadranno e verranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

Il Livello di Riferimento Finale verrà determinato alla Data di Valutazione, anch'essa indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

4.1.12 Descrizione delle modalità di regolamento dei *Cash Collect Certificates*

I *Cash Collect Certificates* sono opzioni di stile europeo (saranno, quindi, esercitati in una prefissata data di scadenza) con regolamento in contanti ed il loro esercizio è automatico alla scadenza, ossia senza la necessità di inviare alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, tuttavia, la facoltà di comunicare all'Emittente, secondo le modalità indicate nel Regolamento, la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei *Cash Collect Certificates* prima della loro scadenza.

4.1.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo.

I *Cash Collect Certificates* danno diritto a percepire (i) nel corso della durata del titolo, eventuali pagamenti di importi in Euro prefissati (i cd. "Premi Eventuali") e (ii) a seguito dell'esercizio (automatico) alla scadenza, un importo in Euro (il cd. "Importo di Liquidazione") legato alla *performance* del Sottostante.

Nel dettaglio, gli importi che il Portatore avrà diritto a percepire per ogni Lotto Minimo di Esercizio saranno calcolati in base alle seguenti formule:

A. Pagamenti eventuali nel corso della durata dei *Cash Collect Certificates*

Ogni qual volta il valore del Sottostante in ciascuna Data di Valutazione del Premio Eventuale è pari o superiore al Livello di Esercizio, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al Portatore che risulti tale alla Data di Registrazione a ricevere il pagamento del relativo Premio Eventuale prefissato dall'Emittente ed indicato nelle relative Condizioni Definitive.

B. Pagamenti alla scadenza dei *Cash Collect Certificates*

Alla Data di Liquidazione, il Portatore ha il diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Cash Collect Certificates*, il pagamento di un Importo di Liquidazione determinato in conformità ad una delle tre seguenti formule.

1. Sottostante alla scadenza pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio

Se il Livello di Riferimento Finale è pari o superiore al Livello di Esercizio, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$(\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}) + \text{Premio Eventuale};$$

2. Sottostante alla scadenza inferiore rispetto al Livello di Esercizio

a) in assenza di Evento Barriera (ossia il valore del Sottostante non è mai stato pari o inferiore al Livello Barriera durante il Periodo di Osservazione), l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo};$$

b) in presenza di Evento Barriera (ossia il valore del Sottostante è stato pari o inferiore al Livello Barriera almeno una volta durante il Periodo di Osservazione), l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}.$$

L'Importo di Liquidazione viene corrisposto ai Portatori in contanti alla Data di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione.

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto nel seguente paragrafo.

4.1.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Cash Collect Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Cash Collect Certificates*.

Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data della presente Nota Informativa, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che un'introduzione alla materia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Cash Collect Certificates*.

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei *Cash Collect Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%. Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Cash Collect Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sui *Cash Collect Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui i *Cash Collect Certificates* sono esercitati o ceduti. Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente; il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

- a) Regime della dichiarazione: l'applicazione di tale regime comporta a carico del contribuente la distinta indicazione dei proventi o delle plusvalenze realizzate, al netto di eventuali oneri e minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi. La plusvalenza netta tassabile viene determinata in dichiarazione ed assoggettata ad imposta del 12,5%. L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei regimi di cui alle successive lettere b) e c). Per converso, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze ed altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui alle lettere b) e c) sotto indicate. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati aventi medesima natura

nel periodo d'imposta in cui la perdita è realizzata e nei quattro periodi d'imposta successivi.

- b) Regime del risparmio amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, che presuppone il deposito delle attività finanziarie presso un intermediario residente in Italia, l'imposta è determinata e versata all'atto della cessione dall'intermediario residente in Italia, presso il quale i *Cash Collect Certificates* sono depositati in custodia ed amministrazione, sui proventi o sulle plusvalenze effettivamente realizzate al netto di eventuali minusvalenze realizzate in precedenza. In caso di realizzo di differenziali negativi gli intermediari computano in diminuzione fino a loro concorrenza l'importo dei predetti differenziali dai differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
- c) Regime del risparmio gestito: presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. In tale regime l'imposta è applicata nella misura del 12,5% dall'intermediario al termine del periodo d'imposta sull'incremento di valore del patrimonio gestito maturato, anche se i relativi redditi non sono stati ancora percepiti, al netto dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti e dei redditi per i quali la tassazione avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Va peraltro rilevato che secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore i *Cash Collect Certificates* potrebbero essere considerati come titoli atipici e quindi assoggettati a tassazione con l'aliquota del 27%.

4.2 Informazioni relative al Sottostante

4.2.1 Rilevazioni del livello di riferimento del Sottostante

A seconda del Sottostante dei *Cash Collect Certificates*, il livello o prezzo dell'attività sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Sottostante nella definizione di Livello di Riferimento contenuta all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Cash Collect Certificates*" alla Sezione VI del presente Prospetto di Base.

Il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, il Livello di Esercizio, il Livello di Pagamento e il Livello di Riferimento Finale, o i criteri per determinarli, saranno riportati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie emessa nell'ambito del Programma.

Ai fini dell'osservazione del realizzarsi dell'Evento Barriera, la rilevazione del livello del Sottostante avverrà in base al Livello di Riferimento, come definito all'articolo 1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *Cash Collect Certificates*" di cui alla seguente sezione VI del presente Prospetto di Base, ossia ad un unico livello giornaliero, in ciascun Giorno di Negoziazione durante il Periodo di Osservazione. Tuttavia nel caso di Sottostante costituito da un singolo Indice, l'Emittente potrà specificare nelle Condizioni Definitive se intenderà fare riferimento (i) al Livello di Riferimento o (ii) a qualunque livello fatto registrare dal Sottostante in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del Mercato di Riferimento.

4.2.2 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

I *Cash Collect Certificates* potranno avere come Sottostante le seguenti attività:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (**nel qual caso i *Cash Collect Certificates* non verranno ammessi a quotazione**), (e) di merci;
- (iii) Merci;
- (iv) Tassi di Cambio,
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci o Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, dei *Cash Collect Certificates* emessi (ivi incluso il relativo ISIN, ove esistente) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

Tali informazioni relative al Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e verranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.2.3 Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sul Sottostante, cosiddetti "Eventi Rilevanti" ed "Eventi di Turbativa del Mercato", al verificarsi dei quali l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare i *Cash Collect Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Cash Collect Certificates* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Cash Collect Certificates* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo. Si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, al quale si rimanda per ulteriori dettagli

4.2.4 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza sul Sottostante

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti. Ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento.

In particolare, quando si verifichi un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante alla Data di Determinazione o alla Data di Valutazione, si possono verificare i seguenti scenari:

(i) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico

- (A) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato relativo al Sottostante, come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata, e (B) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa

del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

- (B) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates* dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet www.x-markets.it.

(ii) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo o livello di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata, e (B) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

I *Cash Collect Certificates* di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base verranno offerti, anche tramite offerta fuori sede, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciata da parte di Consob e comunicata con nota n. 9003396 del 14 gennaio 2009.

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Nel caso in cui i *Cash Collect Certificates* vengano offerti in sottoscrizione al pubblico, vi sono due casi in cui l'Emittente può riservarsi la facoltà di non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates* sottoscritti dagli investitori. In particolare,

- (i) nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato (così come definito – a seconda del Sottostante - nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento) in una c.d. Data di Determinazione (ossia, nel giorno in cui l'Emittente fissa il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante) e tale Evento di Turbativa del Mercato sussista per otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e
- (ii) nel caso in cui prima dell'emissione venga raggiunto uno specifico valore del Sottostante – ossia il c.d. "Livello Massimo" come indicato nella Tabella A della relativa Serie,

l'offerta dovrà ritenersi decaduta e non si darà luogo alla relativa emissione. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito internet www.x-markets.it.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione

Con riferimento alle singole emissioni dei *Cash Collect Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Emittente provvederà alla verifica quotidiana del numero di richieste di sottoscrizione pervenute e, al raggiungimento di richieste di sottoscrizione pari all'ammontare totale dell'emissione, potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima dei *Cash Collect Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Il periodo di validità dell'offerta di ciascuna Serie sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. L'Emittente potrà disporre la chiusura anticipata dell'offerta e/o prorogare il periodo di offerta, dandone comunicazione alla Consob e al pubblico attraverso il proprio sito internet www.x-markets.it.

La sottoscrizione dei *Cash Collect Certificates* oggetto della singola offerta, avverrà con le modalità indicate dal collocatore di volta in volta prescelto.

Segnatamente, potranno prevedersi le seguenti ipotesi:

- (i) le domande di prenotazione dei *Cash Collect Certificates* potranno essere presentate presso la rete degli sportelli dei collocatori (i "**Collocatori**"), ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di collocamento fuori sede dei *Cash Collect Certificates* l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, entro 7 giorni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**");
- (iii) i Collocatori potranno provvedere alla raccolta delle adesioni anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via internet, in sostituzione del tradizionale metodo cartaceo. I clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i "**Collocatori on-line**") potranno aderire all'offerta mediante accesso con idonee modalità telematiche; e
- (iv) gli investitori potranno aderire all'offerta, ai termini ed alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive, anche per il tramite dei soggetti che effettuano attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia ai sensi del Regolamento approvato dalla Consob con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007, (il "**Regolamento Intermediari**") (i "**Soggetti Autorizzati**"), che trasmettono gli ordini ai Collocatori.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento alle singole emissioni, l'ammontare minimo (il Lotto Minimo di Esercizio) e/o massimo della sottoscrizione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Le modalità e i termini per il pagamento e la consegna dei *Cash Collect Certificates* saranno indicati, in relazione a ciascuna Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive.

In ogni caso si precisa che i *Cash Collect Certificates* sono soggetti al regime di custodia centralizzata e di circolazione dei titoli dematerializzati previsto dal TUF, e disciplinato dal Regolamento CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("**Regolamento Mercati**") e dal "Regolamento congiunto Banca d'Italia / Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati. Ai sensi di tale regime, il trasferimento dei

Cash Collect Certificates avviene tramite corrispondente annotazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. per conto dell'Emittente e dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata.

5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

I risultati dell'offerta saranno resi pubblici entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di validità (o di adesione) dell'offerta, conformemente a quanto previsto dalla normativa italiana vigente in materia.

5.2 Piano di ripartizione e assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali investitori

L'offerta è rivolta al pubblico in Italia e/o ad investitori qualificati come indicati dall'articolo 100, comma 1, del Testo Unico della Finanza, come di volta in volta specificato, in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei *Certificates* assegnati e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Il Collocatore o i Collocatori, così come definiti al paragrafo 5.4.1 invieranno la comunicazione relativa all'assegnazione dei *Cash Collect Certificates* assegnati agli investitori. L'Emittente non effettuerà alcun riparto. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, queste saranno soddisfatte in ordine cronologico. Nel caso di richieste di sottoscrizione che arrivino a coprire l'ammontare totale dell'emissione, l'Emittente potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima dei *Cash Collect Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta, che l'Emittente potrà attuare qualora le richieste raggiungessero l'ammontare massimo dell'offerta, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

5.3 Fissazione del prezzo

Con riferimento a ciascuna Serie, il prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai *Cash Collect Certificates* si rinvia al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della presente Nota Informativa.

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento a favore dei Collocatori; l'Emittente si impegna ad indicare di volta in volta nelle Condizioni Definitive l'importo di tali commissioni di collocamento.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori

Le Condizioni Definitive riporteranno, in relazione a ciascuna Serie, l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento dei *Cash Collect Certificates* (i "**Collocatori**").

5.4.2 Responsabile del Collocamento

In relazione a ciascuna Serie emessa, i dati identificativi relativi al soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile (il "**Responsabile del Collocamento**") saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.3 Agenti depositari

Il sistema di gestione accentrata dei *Cash Collect Certificates* è Monte Titoli S.p.A.

5.4.4 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.5 Agente di Calcolo

L'Emittente svolge funzioni di Agente di Calcolo.

6. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il SeDex dei *Cash Collect Certificates* da emettere da parte di Deutsche Bank nell'ambito del presente programma con provvedimento n. 6142 del 5 gennaio 2009.

Con riferimento ai *Cash Collect Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione.

I *Cash Collect Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A.

In relazione ai *Cash Collect Certificates* ammessi alla quotazione sul SeDeX, l'Emittente si impegna nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa proposte di acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni di Borsa per un quantitativo dei *Cash Collect Certificates* pari almeno al lotto minimo di negoziazione stabilito dalla Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in considerazione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

6.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe dei *Cash Collect Certificates* sono già ammessi a negoziazione sul SeDeX.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Fermo restando quanto sopra indicato, non sono previsti soggetti con il fermo impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Aggiornamenti alle informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente

Si segnala che in data 19 dicembre 2008 Standard & Poor's Ratings Services ha abbassato il rating di lungo termine relativo a Deutsche Bank AG da "AA" a "A+". Standard & Poor's ha ritenuto che Deutsche Bank stia affrontando relativamente bene la crisi del credito e inoltre l'azione di salvataggio varata dal Governo federale tedesco stia sostenendo in maniera significativa l'intero settore creditizio. Tuttavia le valutazioni di Standard & Poor's riflettono alcune variazioni dei livelli di rischio inerenti alle attività di Deutsche Bank e un indebolimento della qualità dei suoi assets.

Le relazioni di rating relative all'Emittente, inclusa la sopra menzionata relazione di Standard & Poor's, sono disponibili al pubblico, tra l'altro, sul sito www.db.com.

7.2 Nominativi di consulenti esterni

Nella presente Nota Informativa non sono contenuti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni dei *Cash Collect Certificates*.

7.3 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

7.4 Pareri e/o relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

7.5 Informazioni provenienti da soggetti terzi

Le informazioni provenienti da fonti terze riportate nella presente Nota Informativa, quale il grafico rappresentativo dell'andamento storico del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento dei Cash Collect Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa, sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e, per quanto l'Emittente sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.6 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni successivamente all'emissione. Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento ai *Cash Collect Certificates* mediante avviso riportato sul sito internet dell'Emittente www.x-markets.it ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa. Inoltre, a seguito dell'ammissione a quotazione dei *Cash Collect Certificates*, qualsiasi modifica in riferimento ai *Cash Collect Certificates* verrà effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

7.7 Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante, o alle Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, dei *Cash Collect Certificates* emessi e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e verranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

VI. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK CASH COLLECT CERTIFICATES

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive (il "**Regolamento**"), disciplina i *Cash Collect Certificates* (i "**Cash Collect Certificates**") di stile europeo aventi come Sottostante:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi, (e) di merci;
- (vi) Mercii;
- (vii) Tassi di Cambio; e
- (iv) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercii o Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive. I *Cash Collect Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. I *Cash Collect Certificates* sono di tipo "quanto".

I *Cash Collect Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "*Cash Collect Certificates*" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI CASH COLLECT CERTIFICATES

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *Investment Certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"), senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione dei *Cash Collect Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento di Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi dei *Cash Collect*

Certificates che il **Market Maker** dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa dei **Cash Collect Certificates** è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite Avviso di Borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 delle Condizioni Generali si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

"Agente" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'**"Agente Principale"**) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli **"Agenti"** e ciascuno un **"Agente"**);

"Agente di Calcolo" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"Agente di Liquidazione" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"Agente per la Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

“**Azione**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l’azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Italiana**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce “Componente del Paniere” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche dei Cash Collect Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Condizioni Definitive**” indica, per ciascuna Serie, l’avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo ai *Cash Collect Certificates* redatto ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

“**Data di Determinazione**” indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall’Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all’eventuale ammissione a quotazione della stessa, indicata alla voce “Data di Determinazione” nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato.

(A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di

cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Liquidazione del Premio Eventuale**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Valutazione del Premio Eventuale, il decimo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione del Premio Eventuale;

"**Data di Registrazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie e alla relativa Data di Valutazione del Premio Eventuale, il Giorno di Negoziazione, che sia anche Giorno Lavorativo, indicato alla voce "Data di Registrazione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, nel quale i Portatori devono, secondo la successiva determinazione dell'Agente di Liquidazione, risultare tali ai sensi della definizione di Portatore di seguito riportata per avere diritto al pagamento del Premio Eventuale, il tutto come meglio specificato all'articolo 3 delle

Condizioni di Prodotto. Tale data potrà coincidere con la rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale o con il Giorno di Negoziazione, che sia anche Giorno Lavorativo, immediatamente successivo alla stessa. Nell'ipotesi in cui si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato nella relativa Data di Valutazione del Premio Eventuale, la Data di Registrazione sarà riferita:

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione relativa al Premio Eventuale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente, alla rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale così come posticipata, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ai sensi della definizione di Data di Valutazione del Premio Eventuale caso (A);
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione relativa al Premio Eventuale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente, all'ultima data in cui verrà posticipata, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, la rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale in relazione al (ad uno dei) Componente(i) Interessato(i), ai sensi della definizione di Data di Valutazione del Premio Eventuale caso (B);

"**Data di Regolamento**" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *Cash Collect Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Scadenza" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono i *Cash Collect Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

"**Data di Valutazione**" indica,

- (A) se il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana: il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale

determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (B) ***se il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana***, la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (C) ***se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana***:

il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse

verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (D) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana:

la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"**Data di Valutazione del Premio Eventuale**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Valutazione del Premio Eventuale" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive (ovvero, se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo, che sia anche Giorno Lavorativo) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il Livello di Riferimento sia pari o superiore al Livello di Esercizio, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato in ciascuna di tali date. In tale ultima circostanza,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione relativa al Premio Eventuale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: la Data di Valutazione del Premio Eventuale si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione

in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione del Premio Eventuale, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione del Premio Eventuale si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione del Premio Eventuale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

(B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione relativa al Premio Eventuale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:

la Data di Valutazione del Premio Eventuale per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione del Premio Eventuale originariamente indicata e la Data di Valutazione del Premio Eventuale per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione del Premio Eventuale, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Valutazione del Premio Eventuale per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione del Premio Eventuale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"**Dichiarazione di Rinuncia**" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui al Capitolo VII;

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

“**Emittente**” indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

“**Evento Barriera**” indica l’evento che si realizza quando

se il Sottostante è un *Indice*:

- (i) il livello del Sottostante in un qualsiasi momento compreso nell’orario di apertura del Mercato di Riferimento (ad esclusione delle sessioni negoziate after hours ed in ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera, o
- (ii) il Livello di Riferimento del Sottostante in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera,

come indicato alla sezione 3 “*Caratteristiche dei Cash Collect Certificates*” delle Condizioni Definitive, o

altrimenti, rispetto a qualsiasi altro Sottostante: il Livello di Riferimento del Sottostante in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera;

“**Evento di Turbativa del Mercato**” indica ogni evento che ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

“**Evento Rilevante**” indica ogni evento che ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

“**Giorno di Negoziazione**” indica, per ciascuna Serie,

(A) **se Cash Collect Certificates su *Azioni, su Merci o su Tassi di Cambio e il Sottostante non è un Paniere*:**

un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) **se Cash Collect Certificates su *Indici e il Sottostante non è un Paniere*:**

il giorno (i) in cui lo Sponsor dell’Indice calcola e pubblica il relativo livello, e (ii) in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) **se Cash Collect Certificates su *Paniere e il Componente del Paniere è un’Azione, una Merce o un Tasso di Cambio, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue*:**

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, un qualsiasi giorno (i) che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto

Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

- (D) **se Cash Collect Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un Indice, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:**

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, il giorno **(i)** in cui lo Sponsor dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

1. Sottostante alla scadenza pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio

Se il Livello di Riferimento Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Esercizio, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$$(\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}) + \text{Premio Eventuale};$$

2. Sottostante alla scadenza inferiore rispetto al Livello di Esercizio

- a) in assenza di Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}$;

- b) in presenza di Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula:

$\text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}$

il tutto moltiplicato per il numero di *Cash Collect Certificates* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

"Indice" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'indice indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Indice Asiatico" indica, per ciascuna Serie, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Indice Italiano" indica, per ciascuna Serie, l'Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Liquidazione" indica il regolamento in contanti;

"Livello Barriera" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante, sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, indicato alla voce "Livello Barriera" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Livello di Esercizio" indica per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante, calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale (compresa tra il 50% e il 150%), indicato alla voce "Livello di Esercizio" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Livello di Pagamento" indica per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante, calcolato come percentuale del Livello di Riferimento Iniziale (sempre superiore al 70%) indicato alla voce "Livello di Pagamento" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Livello di Riferimento" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun giorno, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) se il Sottostante è un Indice:

- (i) se Indice Italiano un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei

rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice Italiano il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, "**Mercato IDEM**"), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o

- (ii) **se diverso da Indice Italiano**, un importo pari al livello di chiusura del relativo Sottostante in quel giorno,
- (B) **se il Sottostante è un'Azione:**
- (i) **se Azione Italiana**, un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o
 - (ii) **se diversa da Azione Italiana**, un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;
- (C) **se il Sottostante è una Merce**, un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,
- (D) **se il Sottostante è un Tasso di Cambio**: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di

Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

(E) **se il Sottostante è un Paniere:** l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e
- (b) Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } o_t = \sum_i^n P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{\text{PCP}_i}$$

dove:

n = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere

P_{i, t} = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t

PCP_i = Peso del Componente del Paniere i

“**Livello di Riferimento del Componente del Paniere**” indica il livello o prezzo dell'attività sottostante determinato come previsto alle lettere (A), (B), (C) e (D) della definizione di Livello di Riferimento;

“**Livello di Riferimento Finale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

“**Livello di Riferimento Iniziale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(i) **nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa,** l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione; o

(ii) **nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione,** il livello del Sottostante indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

“**Livello Massimo**” indica, per ciascuna Serie, il livello del Sottostante, indicato alla voce “Livello Massimo” nella Tabella A e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso

all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

"Lotto Minimo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie, il numero dei *Cash Collect Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

"Mercato di Riferimento" indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Sottostante o ciascun Componente del Paniere, a seconda dei casi, fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei Cash Collect Certificates*" delle Condizioni Definitive, ovvero l'entità o il mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"Merce" indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive delle relative Condizioni Definitive;

"Merce Asiatica" indica, per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive delle relative Condizioni Definitive;

"Multiplo" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore riportato alla voce "Multiplo" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Paniere" indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni, Merci o Tassi di Cambio indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Periodo di Offerta" indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all'offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi *Cash Collect Certificates* precedente, ove applicabile, all'ammissione a quotazione, indicato alla voce "Periodo di Offerta" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

"Periodo di Osservazione" indica, in relazione a ciascuna Serie, i Giorni di Negoziazione del periodo che decorre dalla Data di Emissione inclusa fino al momento in cui viene calcolato il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione inclusa;

"Peso del Componente del Paniere" indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(A) nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa,

(i) se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei Cash Collect Certificates*" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

- (ii) **altrimenti**, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo pari al quoziente tra:
- (a) il relativo Peso Percentuale del Componente del Paniere (al numeratore), e
 - (b) il Livello di Riferimento del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere alla Data di Determinazione (al denominatore),
- (B) **nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione**, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" alla sezione 3 "Caratteristiche dei *Cash Collect Certificates*" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Peso Percentuale del Componente del Paniere" indica, per ciascuna Serie e con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore percentuale indicato alla voce "Peso Percentuale del Componente del Paniere" per tale Componente del Paniere nella Tabella A e/o alla sezione 3 "Caratteristiche dei *Cash Collect Certificates*" delle relative Condizioni Definitive;

"Portatore" indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Cash Collect Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione;

"Premio Eventuale" indica per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) prefissato dall'Emittente nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, che viene corrisposto, per ciascun *Cash Collect Certificate*, al Portatore qualora nella relativa Data di Valutazione del Premio Eventuale il Livello di Riferimento sia pari o superiore al Livello di Esercizio;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce "Prezzo di Sottoscrizione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere i *Cash Collect Certificates* durante il Periodo di Offerta;

"Prezzo Indicativo" indica, per ciascuna Serie, il prezzo dei *Cash Collect Certificates* determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie, indicato alla voce "Prezzo Indicativo" nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Serie" indica ciascuna serie dei *Cash Collect Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"Sottostante" indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il Tasso di Cambio, il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merci e il Paniere di Tassi di Cambio indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Spese" indica, in relazione ad un *Cash Collect Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento

ovvero all'esercizio dei *Cash Collect Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

“**Sponsor dell'Indice**” indica la società che calcola e gestisce l'Indice o l'Indice Asiatico, indicata alla voce “Sponsor dell'Indice” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Tabella A**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche dei *Cash Collect Certificates* offerti al pubblico;

“**Tabella B**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche dei *Cash Collect Certificates* ammessi a quotazione;

“**Tasso di Cambio**” indica, per ciascuna Serie, uno dei tassi di cambio rilevati **(i)** dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int, o **(ii)** da altra autorità od organismo equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Valuta di Liquidazione**” indica l'Euro; e

“**Valuta di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, la divisa di denominazione del Sottostante indicata alla voce “Valuta di Riferimento” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Valuta di Riferimento del Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce “Valuta di Riferimento del Componente del Paniere” nella Tabella A e/ alla sezione 3 “*Caratteristiche dei Cash Collect Certificates*” delle relative Condizioni Definitive.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento dei *Cash Collect Certificates*

I *Cash Collect Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Cash Collect Certificates*.

Il trasferimento dei *Cash Collect Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Cash Collect Certificates* verranno trasferiti.

3. Esercizio dei *Cash Collect Certificates*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio dei *Cash Collect Certificates*.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio dei *Cash Collect Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto.

Il termine "esercizio" o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Cash Collect Certificate* che verrà automaticamente esercitato secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione, tramite l'intermediario presso cui detiene il proprio conto titoli. Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta dall'Agente di Liquidazione:

- (A) **se *Cash Collect Certificates* su singolo Indice Italiano:** entro le ore **10:00** CET della Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;
- (B) **se *Cash Collect Certificates* su un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:** entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto
- (C) **in tutti gli altri casi:** entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore sopra indicate.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) Serie, codice ISIN e numero dei *Cash Collect Certificates* posseduti dal Portatore;
- (ii) numero dei *Cash Collect Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Cash Collect Certificates* oggetto di rinuncia; e
- (iv) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Cash Collect*

Certificates alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3864 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Andrea Moioli

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio dei *Cash Collect Certificates* conferisce (i) al Portatore che risulterà tale alla Data di Registrazione, il diritto di ricevere dall'Emittente, ove si siano verificate le condizioni richieste per il pagamento di tale importo, il Premio Eventuale al netto delle Spese e con valuta alla Data di Liquidazione del Premio Eventuale, e (ii) al Portatore che risulterà tale alla Data di Scadenza, l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese e con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento del Premio Eventuale, ove applicabile, e dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Rinuncia all'esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Cash Collect Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, i *Cash Collect Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Cash Collect Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese dovute in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Cash Collect Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei *Cash Collect Certificates* si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Cash Collect Certificates*.

3.7. Lotto di Esercizio

Il numero dei *Cash Collect Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di

esercitare i *Cash Collect Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche.

4.1 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi ai *Cash Collect Certificates* su Azioni

4.1.1 Definizioni

“**Altro Mercato Regolamentato**” indica, con riferimento ad un’Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l’Azione è quotata;

“**Azione**” indica **(i)** l’azione indicata ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, ciascuna azione che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“**Caso di Fusione**” indica, con riferimento alle relative Azioni, ogni caso di **(i)** riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l’impegno irrevocabile a trasferirle - ad un’altra persona fisica o giuridica; ovvero **(ii)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un’altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un’eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero **(iii)** un’offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l’offerta); ovvero **(iv)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un’altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda ad una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante, corrisponda alla data finale in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante;

“**Data della Fusione**” indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili a tale Caso di Fusione, una diversa data indicata dall’Agente di Calcolo;

“Evento Rilevante” indica una o più delle seguenti circostanze:

1. il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
2. la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, **(i)** delle suddette Azioni, ovvero **(ii)** di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero **(iii)** di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero **(iv)** di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
3. un dividendo straordinario;
4. l'esercizio di una *call* da parte della Società Emittente le Azioni relativamente alle Azioni per le quali non sia stato interamente versato il prezzo;
5. il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
6. in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
7. ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 6 che precede; o
8. ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

“Insolvenza” indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni **(i)** sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero **(ii)** la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

“Mercato Correlato” indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato, borsa o sistema di quotazione nel quale le negoziazioni hanno un effetto significativo sul complessivo mercato dei contratti di opzione o *future* su tale Azione, il tutto secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

“Nazionalizzazione” indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell’obbligo di trasferimento a un’agenzia o a un’autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

“Offerta Pubblica” indica un’offerta di acquisto, offerta pubblica, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o un altro evento da parte di qualsiasi entità o soggetto che comporti l’acquisto da parte di tale entità o soggetto, o altrimenti comporti l’ottenimento o il diritto di ottenere per tale entità o soggetto, mediante conversione o altri mezzi, di più del 10 per cento e meno del 100 per cento dei diritti di voto in circolazione della Società Emittente le Azioni, come determinato dall’Agente di Calcolo, sulla base di quanto depositato presso le autorità regolamentari o gli enti di auto-regolamentazione o sulla base di altre informazioni che l’Agente di Calcolo ritenga rilevanti;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento, ad ogni Azione, l’ora a cui l’Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

“Revoca della Quotazione” indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione o Offerta Pubblica), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell’Agente di Calcolo;

“Società Emittente le Azioni” indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui la Società Emittente le Azione è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.1.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *Cash Collect Certificates* su Azioni

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di un’Azione ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente ai *Cash Collect Certificates* su Azioni si intende:

- 4.1.2.1 la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante le regolari sessioni di negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- 4.1.2.2 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa Azione l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Azione:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - 4.1.2.2.1 all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
 - 4.1.2.2.2 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un'Azione; o
 - 4.1.2.2.3 alle contrattazioni in un Altro Mercato Regolamentato; o
 - (B) di un qualsiasi evento (diverso dall'evento descritto ai paragrafi 4.1.2.3 e 4.1.2.4 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- 4.1.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero
- 4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche dei Cash Collect Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:

4.1.2.5 qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

- (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.1.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione a tale Azione]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.1.3 **Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione, estinzione anticipata, Caso di Fusione, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione e Insolvenza, Offerta Pubblica relativi ai Cash Collect Certificates su Azioni**

4.1.3.1 Le rettifiche di seguito descritte saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi originati dagli Eventi Rilevanti.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere

- (A) ad apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi, e
- (B) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai sensi del Regolamento di Borsa ai Portatori come previsto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.1.3.2 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente; in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) **se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:** in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.1.3.3 Se in una Data di Determinazione l’Agente di Calcolo constati che il valore dell’Azione sia pari o superiore al Livello Massimo, l’Emittente avrà la facoltà di non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.1.3.4 Qualora, in relazione a un’Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione, un’ipotesi di Nazionalizzazione, un’ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, l’Emittente potrà

(A) richiedere all’Agente di Calcolo di apportare, ove necessario, l’eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento

nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto della Revoca della Quotazione o della Nazionalizzazione, a seconda del caso, e di fissare la data di decorrenza della rettifica stessa. L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Revoca della Quotazione o Nazionalizzazione sui contratti di opzione sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato;

- (B) estinguere anticipatamente i *Cash Collect Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di estinzione anticipata dei *Cash Collect Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Cash Collect Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Cash Collect Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Quotazione o la Nazionalizzazione, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Cash Collect Certificates* si intenderà venuto meno;
- (C) a seguito di qualsiasi rettifica dei termini di regolamento delle opzioni delle Azioni negoziate in tale/i mercato/i o sistema/i di negoziazione o sistema/ii di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (la "**Fonte di Riferimento delle Opzioni**"), richiedere che l'Agente di Calcolo esegua una corrispondente rettifica a ciascuna o più Condizioni, e tale rettifica sarà effettiva dalla data che l'Agente di Calcolo determini che sia la data di efficacia della corrispondente rettifica fatta dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni. Se le opzioni sulle Azioni non sono negoziate sulla Fonte di Riferimento delle Opzioni, l'Agente di Calcolo effettuerà tale (eventuale) rettifica, a ciascuna o più delle Condizioni come l'Agente di Calcolo ritenga appropriato, con riferimento alle regole e agli (eventuali) precedenti stabiliti dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni, per dar conto del Caso di Fusione, Offerta Pubblica, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione o Insolvenza, a seconda dei casi, che nella determinazione dell'Agente di Calcolo potrebbero aver dato origine ad una rettifica dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni se tali opzioni fossero così negoziate.

Nei casi di estinzione anticipata di cui sopra, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, per ciascun *Cash Collect Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Cash Collect Certificates* tenuto in considerazione l'evento che ha dato luogo all'estinzione anticipata, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la

ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Cash Collect Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica ((il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con un Componente del Paniere Sostitutivo come di seguito definito. Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

Per "**Componente del Paniere Sostitutivo**" si intende l'azione appartenente allo stesso settore industriale e alla stessa area geografica del Componente Interessato con la più alta capitalizzazione alla data in cui si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.2 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relative ai *Cash Collect Certificates* su Indici

4.2.1 Definizioni

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Indice**" indica **(i)** se il Sottostante non è un Paniere, l'indice indicato ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, l'indice che costituisce un Componente del Paniere, come indicato ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"**Mercato di Riferimento**" **(i)** con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice, l’ora in cui il relativo Sponsor dell’Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“Sponsor dell’Indice” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata nella definizione di “Sponsor dell’Indice” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui l’Indice è calcolato o pubblicato, ovvero lo Stato in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“Valuta di Riferimento” (i) con riferimento all’Indice, la divisa di denominazione del Sottostante indicata nella definizione di “Valuta di Riferimento” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento a un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.2.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.2.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *Cash Collect Certificates* su Indici

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per **“Evento di Turbativa del Mercato”** relativamente ai *Cash Collect Certificates* su Indici si intende:

- 4.2.2.1 (A)** qualora il relativo Indice non sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- (B)** qualora il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi,

- (i) la mancata pubblicazione da parte del relativo Sponsor dell'Indice di pubblicare il livello dell'Indice; o
 - (ii) la mancata apertura del Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura,
- in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

4.2.2.2 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

- (i) all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
- (ii) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relativo a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice; o
- (iii) alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice sia quotato o negoziato; o

(B) di un qualsiasi evento (diverso da un evento descritto nel paragrafo 4.2.2.3 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

4.2.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato relativo ad un Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di

Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l’orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

Al fine di determinare in qualunque momento l’occorrenza di un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in relazione a tale Elemento Costitutivo dell’Indice in quel momento allora la relativa percentuale di partecipazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice al livello di tale Indice dovrà basarsi sul confronto fra **(aa)** la porzione del livello di tale Indice attribuibile a tale Elemento Costitutivo dell’Indice, e **(bb)** il livello complessivo di tale Indice, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, o se il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, usando la ponderazione ufficiale di apertura, come pubblicata dal relativo Sponsor dell’Indice come parte dei dati di apertura del mercato; ovvero

4.2.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 “Caratteristiche dei Cash Collect Certificates” delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.2.2.5 Nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione per un Indice o per un Elemento Costitutivo dell’Indice, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell’Agente di Calcolo, ha l’effetto di impedire, limitare o ritardare l’Emittente nel:

- (A)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell’imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C)** trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D)** trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.2.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire, o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Indice o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Indice],

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.2.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione ed estinzione anticipata relativi ai *Cash Collect Certificates* su Indici

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti che seguono.

4.2.3.1 Se un Indice:

- (A)** non è calcolato e comunicato dal relativo Sponsor dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno Sponsor Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- (B)** viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

allora, in ciascun caso, quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

4.2.3.2 Se il relativo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, lo Sponsor Successivo: **(aa)** apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una "**Modifica dell'Indice**"), o **(bb)** cancelli definitivamente quell'Indice (una "**Cancellazione dell'Indice**"), o **(cc)** non riesca a calcolare e comunicare tale Indice ("**Turbativa dell'Indice**") e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B), allora l'Emittente potrà annullare i *Cash Collect Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento dei *Cash Collect Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Cash Collect Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Cash Collect Certificates* tenendo in considerazione la Modifica dell'Indice, la Cancellazione dell'Indice o la Turbativa dell'Indice il tutto secondo quanto determinato

dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Cash Collect Certificates* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora uno o più dei Componenti del Paniere sia oggetto delle ipotesi sub (aa), (bb) e (cc) ("**Componente Interessato**"), e non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B) di cui sopra, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con l'indice scelto dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione, che sia diverso da un Indice come sopra definito e che consenta di assicurare la continuità con il Componente Interessato (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.2.3.3 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

(A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.2.3.4 Se in una Data di Determinazione l’Agente di Calcolo constata che il valore dell’Indice sia pari o superiore al Livello Massimo, l’Emittente avrà la facoltà di non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali.

L’Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell’Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall’Agente di Calcolo.

4.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi ai *Cash Collect Certificates* su Mercati

4.3.1 Definizioni

“Altro Mercato Regolamentato” indica, con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dal Mercato di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“Livello di Riferimento” si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante “Merce”;

“Mercato Correlato” indica, con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell’Agente di Calcolo;

“Mercato di Riferimento” si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“Merce” indica (i) se il Sottostante non è un Paniere, la merce indicata ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, o (ii) se il Sottostante è un Paniere, la merce che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento ad una Merce, l’ora in cui l’Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o il Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“Valuta di Liquidazione” si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto; e

“Valuta di Riferimento” si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.3.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *Cash Collect Certificates* su Mercì

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di una Merce, ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente ai *Cash Collect Certificates* su Merci si intende:

4.3.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’orario che rappresenta per la relativa merce l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.3.2.1.1 all’insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.3.2.1.1 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul relativo Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.3.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l’orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.3.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento; ovvero

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 “Caratteristiche dei Cash Collect Certificates” delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.3.2.4 nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell’Agente di Calcolo, ha l’effetto di impedire, limitare o ritardare l’Emittente nel:

- (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.3.2.5 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.3.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione e estinzione anticipata relativi ai *Cash Collect Certificates* su Merci

Per "**Evento Rilevante**" relativamente ai *Cash Collect Certificates* su Merci si intende:

- 4.3.3.1** il caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- 4.3.3.2** qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento;
- 4.3.3.3** la modifica o alterazione, come indicata ai punti 4.3.3.1 e 4.3.3.2 sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.3.4. Mancata emissione, Revoca delle Negoziazioni e Altri Eventi di Estinzione Anticipata

4.3.4.1 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non** indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente; in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in

caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.3.4.2 Se in una Data di Determinazione l’Agente di Calcolo constati che il valore dell’Indice sia pari o superiore al Livello Massimo, l’Emittente avrà la facoltà di non dare corso all’emissione dei *Cash Collect Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.3.4.3 Qualora

4.3.4.3.1 il Mercato di Riferimento comunichi, sulla base delle regole di tale mercato, che le Merci cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato per qualsiasi ragione, se tali Merci non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell’Agente di Calcolo (“**Revoca delle Negoziazioni**”); o

4.3.4.3.2 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate in conformità all'articolo 4.3.3 delle Condizioni di Prodotto di cui sopra, non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo ("**Altri Eventi di Estinzione Anticipata**"),

l'Emittente potrà estinguere anticipatamente i *Cash Collect Certificates* dandone comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In tali casi, l'Emittente corrisponderà a ciascun Portatore, per ciascun *Cash Collect Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Cash Collect Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Negoziazioni o l'Altro Evento di Estinzione Anticipata, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Cash Collect Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca delle Negoziazioni o Altri Eventi di Estinzione Anticipata (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con una merce (diversa da una merce come sopra definita) che appartenga allo stesso settore merceologico di tale Componente interessato, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali

Al verificarsi della Revoca delle Negoziazioni o di Altri Eventi di Estinzione Anticipata, l'Agente di Calcolo ne darà comunicazione il prima possibile ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. I Portatori, tuttavia, dovranno tenere presente che è possibile che intercorra un lasso di tempo tra il momento in cui gli eventi di cui sopra si verificano e il momento in cui essi sono resi noti agli stessi Portatori.

4.4 Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *Cash Collect Certificates* su Merci diverse da Metalli Preziosi, Oro, Argento, Platino o Palladio

4.4.1 Definizioni

"**Data di Consegna**" indica, rispetto a ciascuna data per la quale trovi applicazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, secondo quanto riportato nelle Condizioni Definitive, il mese di scadenza del primo Future relativo al Sottostante e, in caso di Paniere, a ciascun Componente del Paniere, la cui data di scadenza sia successiva a tale data;

"**Data di Trade**" indica la data di volta in volta indicata, in riferimento alla relativa Serie, alla sezione 3 "*Caratteristiche dei Cash Collect Certificates*" delle Condizioni Definitive.

"**Future(s)**" indica un contratto, relativo al Sottostante, per la consegna futura dell'oggetto di tale contratto ad una data di consegna;

"**Giorno di Riferimento**" ha il significato indicato di seguito;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merci";

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica la merce specificata nella definizione di "Sottostante" nelle Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Riferimento**" indica qualsiasi livello, valore o prezzo (incluso il Livello di Riferimento) che l'Agente di Calcolo è tenuto a determinare con riferimento ad una Merce ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

4.4.2 Evento di Turbativa del Mercato

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente ai *Cash Collect Certificates* su Merci si intende un qualsiasi evento che, nel caso in cui si verificasse, darebbe luogo ad un Evento di Turbativa di Mercato (come descritto di seguito), che accada in qualsiasi data in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di una Merce ("**Giorno di Riferimento**"). L'Agente di Calcolo determinerà in buona fede tale Prezzo di Riferimento tenendo in considerazione l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato rispetto alla Merce in o in relazione a tale Giorno di Riferimento, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

I seguenti eventi sono considerato Eventi di Turbativa del Mercato:

- (i) Turbativa della Fonte del Prezzo;
- (ii) Sospensione delle Negoziazioni;
- (iii) Assenza del Prezzo della Merce;
- (iv) Modifica Sostanziale della Formula;
- (v) Modifica Sostanziale del Contenuto;
- (vi) Turbativa Fiscale; o
- (vii) Restrizione della Negoziazione.

Laddove:

"**Assenza del Prezzo della Merce**" indica (A) il mancato inizio delle negoziazioni, o la prolungata o permanente interruzione delle negoziazioni, in Futures nel Mercato di Riferimento o (B) il venir meno della Merce o delle negoziazioni avente ad oggetto la Merce;

"**Modifica Sostanziale del Contenuto**" indica il verificarsi, a partire dalla Data di Trade, di una modifica sostanziale nel contenuto, composizione o formazione della Merce o del relativo Future;

"**Modifica Sostanziale della Formula**" il verificarsi, a partire dalla Data di Trade, di una modifica sostanziale nella formula utilizzata per calcolare qualsiasi Prezzo di Riferimento;

"**Turbativa della Fonte del Prezzo**" indica (A) la mancata diffusione o pubblicazione da parte del Mercato di Riferimento di qualsiasi Prezzo di Riferimento (o delle informazioni necessarie per determinare qualsiasi Prezzo di Riferimento) o (B) la temporanea o permanente interruzione o indisponibilità del Mercato di Riferimento;

"**Turbativa Fiscale**" indica l'imposizione, o la modifica o cancellazione, da parte di qualsiasi Stato o autorità fiscale dell'accisa, di qualsiasi tassa di estrazione, di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di trasferimento, di bollo o altre simili imposte e/o tasse sulla, o calcolate facendo riferimento alla, relativa Merce (diverse da un'imposta e/o tassa sul, o calcolata facendo riferimento al, guadagno netto o lordo), che abbiano luogo a partire dalla Data di Trade, qualora l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o cancellazione, sia quello di aumentare o ridurre il Prezzo di Riferimento nel giorno che sarebbe stato il Giorno di Riferimento ove non si fosse verificata una tale imposizione, modifica o cancellazione;

"**Restrizione della Negoziazione**" indica la sostanziale restrizione imposta alla negoziazione in Futures o Mercè nel Mercato di Riferimento o alle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo; e

"**Sospensione delle Negoziazioni**" indica la sostanziale sospensione delle negoziazioni in Futures o Mercè nel Mercato di Riferimento o delle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo.

4.5 *Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi ai Cash Collect Certificates su Tassi di Cambio*

4.5.1 Definizioni:

"**Altro Mercato**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio rilevante viene quotato o negoziato;

“**Divisa di Riferimento**” indica, rispetto ad un Tasso di Cambio, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio;

“**Livello di Riferimento**” si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Mercato Correlato**” indica, salvo diversa definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio rilevante, come stabilito dell’Agente di Calcolo;

“**Mercato di Riferimento**” si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Ora di Riferimento**” indica, con riferimento al Tasso di Cambio, l’ora in cui l’Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

“**Stato di Riferimento**” indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio, o il Mercato di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“**Prima Valuta**” indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio;

“**Seconda Valuta**” indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio;

“**Tasso di Cambio**” si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Valuta di Liquidazione**” si rinvia alla definizione dell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.5.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio nella Valuta di Liquidazione.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” si intende:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,

4.5.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.5.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.5.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.5.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

4.5.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:

- 4.5.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
- 4.5.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.5.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio,

in entrambi i casi (i) e (ii) di cui sopra, se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione.

4.5.3 Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.4 delle Condizioni di Prodotto, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.5.4 Eventi di Estinzione Anticipata

- 4.5.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, o
- 4.5.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente

ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Estinzione Anticipata**")

l'Emittente potrà annullare i *Cash Collect Certificates* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.

Nel caso in cui i *Cash Collect Certificates* vengano così annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Cash Collect Certificate* posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato del *Cash Collect Certificate*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

I *Cash Collect Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

Per ogni controversia relativa ai *Cash Collect Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale dei *Cash Collect Certificates*

I diritti connessi ai *Cash Collect Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I *Cash Collect Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, i *Cash Collect Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni

relative ai *Cash Collect Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Cash Collect Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente i *Cash Collect Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Cash Collect Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Cash Collect Certificates* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti dei *Cash Collect Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Cash Collect Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Cash Collect Certificates* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Cash Collect Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in

conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Cash Collect Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Cash Collect Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Cash Collect Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "**Sostituto**") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Cash Collect Certificates*, siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da Deutsche Bank AG;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Cash Collect Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni vi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto

VII. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(facsimile)

Deutsche Bank AG

Cash Collect Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

(i "Cash Collect Certificates")

(Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo ai Cash Collect Certificates)

La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o redatta in forma non appropriata o non propriamente inviata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

A: **Deutsche Bank S.p.A.**
Direzione Generale – Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Attenzione: Andrea Moioli
Tel: 02 4024 3864
Fax: 02 4024 2790
(l' "Agente di Liquidazione")

Per il tramite di: _____

[Inserire indirizzo dell'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Cash Collect Certificates sono depositati]

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

dei Deutsche Bank AG Cash Collect Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

Numero di Cash Collect Certificates detenuti dal Portatore

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono Cash Collect Certificates nel numero che segue:
[●]

Numero di *Cash Collect Certificates* per i quali si rinuncia all'esercizio

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Cash Collect Certificates*: [●]

Estremi del conto

I *Cash Collect Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (***specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Cash Collect Certificates sono depositati***).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico dei *Cash Collect Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: _____

Luogo e data: _____

—

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di [Deutsche Bank S.p.A.] anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche ed informatiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia d'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della dichiarazione di rinuncia all'esercizio. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è [Deutsche Bank S.p.A.]. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

PROGRAMMA CASH COLLECT CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta e/o la quotazione di

“CASH COLLECT CERTIFICATES SU [●]”

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 19 gennaio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9003396 del 14 gennaio 2009 (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari e Documento di Registrazione - quest'ultimo depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 8039145 del 24 aprile 2008 e come aggiornato con Supplemento depositato presso la Consob in data 27 novembre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8107306 del 26 novembre 2008). Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it, unitamente ai successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates* di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei *certificates* oggetto del Programma “Cash Collect Certificates” in data 5 gennaio 2009 con provvedimento n. 6142.

[La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [●] e] alla Consob in data [●] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [●].

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta e/o alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it.

1. Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Regolamento dei *Cash Collect Certificates* contenuti nel Prospetto di Base.

2. Fattori di rischio

Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali dei Cash Collect Certificates (i "Cash Collect Certificates")

I *Cash Collect Certificates* **non offrono alcun rendimento garantito.**

I *Cash Collect Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, del tipo *investment certificates*, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *Cash Collect Certificates* danno diritto a percepire (i) durante il corso della vita del *certificate*, alcuni pagamenti eventuali (i cd. "Premi Eventuali") che dipendono dal verificarsi di determinate condizioni, e (ii) alla scadenza, un importo in denaro (il cd. "Importo di Liquidazione"), entrambi dipendenti, sotto diversi aspetti, come di seguito chiarito, dalla *performance* del Sottostante. In particolare, l'andamento del Sottostante avrà incidenza (i) con riferimento ai Premi Eventuali, sulla possibilità o meno di ricevere tali premi ma non sul loro ammontare, che è predeterminato ed è sostanzialmente slegato dall'entità della *performance* positiva o negativa del Sottostante, e (ii) con riferimento all'Importo di Liquidazione, sull'entità dello stesso.

Il rendimento complessivo dei *Cash Collect Certificates* è dato dalla somma (i) dei Premi Eventuali percepiti nel corso della durata del titolo e (ii) del risultato finale ottenuto alla scadenza (il suddetto Importo di Liquidazione).

Nel corso della durata del *Certificate*, i *Cash Collect Certificates* danno diritto al Portatore di ricevere i Premi Eventuali in determinate date ("Date di Liquidazione del Premio Eventuale") ogni qual volta il valore del Sottostante in una determinata data ("Data di Valutazione del Premio Eventuale") sia pari o superiore ad un prefissato valore percentuale dello stesso ("Livello di Esercizio"). Qualora tale condizione non si verifichi in una determinata Data di Valutazione del Premio Eventuale, il Premio Eventuale riferito a tale data non verrà pagato né verrà recuperato nelle successive date. Si segnala infine che quanto più alto sarà fissato il Livello di Esercizio tanto minori saranno le probabilità di ricevere il pagamento del Premio Eventuale, dal momento che occorrerà un rialzo maggiore del valore del Sottostante alla rispettiva Data di Valutazione del Premio Eventuale.

Alla scadenza, si potranno verificare le seguenti ipotesi.

1. Se il valore del Sottostante è pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio (che potrà essere fissato ad un valore compreso tra il 50% e il 150% del Livello di Riferimento Iniziale), e indipendentemente dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di ricevere un rendimento positivo solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data d'Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *Cash Collect Certificate*.

Inoltre, nel caso in cui a scadenza il valore del Sottostante faccia registrare una *performance* ampiamente positiva l'investitore subirà un mancato guadagno rispetto ad un investimento diretto nel Sottostante, qualora la somma del Livello di Pagamento e dei Premi Eventuali possibilmente ricevuti non eguagli almeno il livello del Sottostante alla scadenza.

2. Se il valore del Sottostante è inferiore al Livello di Esercizio, si possono verificare i seguenti scenari:

- a) in assenza di Evento Barriera, ossia se durante il Periodo di Osservazione il valore del Sottostante non ha mai raggiunto o è sceso al di sotto di un determinato livello – sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale e al Livello di Esercizio - (il cd. "Livello Barriera"), l'investitore percepirà l'Importo di Liquidazione prefissato pari al Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo). In tale ipotesi, se il Livello di Pagamento è stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante, l'investitore subirà una perdita; ovvero
- b) in presenza di Evento Barriera, ossia se almeno una volta durante il Periodo d'Osservazione il valore del Sottostante ha raggiunto o è sceso al di sotto del Livello Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Livello di Riferimento Finale del Sottostante (moltiplicato per il Multiplo). In altre parole, l'Importo di Liquidazione a scadenza rifletterà interamente la *performance* del Sottostante esponendo pertanto gli investitori ad una potenziale perdita, come se avessero investito direttamente nel Sottostante. Nell'ipotesi, seppur remota, in cui il valore del Sottostante a scadenza sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero e ciò comporterà una perdita totale del capitale investito per l'investitore.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare in ogni caso il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato.

I *Cash Collect Certificates* sono di tipo "quanto", ossia sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, è sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, come tali, permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni dei tassi di cambio. In particolare, nei *Certificates* di tipo "quanto" verranno neutralizzati sia i possibili decrementi che i possibili incrementi del rendimento dei *certificates* che dipendono dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, nel calcolo del prezzo dei *Cash Collect Certificates* terrà in considerazione anche la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento dei Cash Collect Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" a pagina 36 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive dei Cash Collect Certificates, al sottoparagrafo "Valore teorico dei Cash Collect Certificates e scomposizione del prezzo" a pagina 36 della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Cash Collect Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

I *Cash Collect Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito nei *Cash Collect Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.1 "Rischio di perdita del capitale investito" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente dei *Cash Collect Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato dei *Cash Collect Certificates* abbia una

performance inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai *Cash Collect Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

I *Cash Collect Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo dei *Cash Collect Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare i *Cash Collect Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei *Cash Collect Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei *Cash Collect Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato, rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento nei *Cash Collect Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante.

I *Cash Collect Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore.

2.2 Fattori di rischio connessi ai *Cash Collect Certificates*

2.2.1 Rischio di perdita del capitale investito

L'investimento nei *Cash Collect Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

In particolare, qualora il valore del Sottostante sia pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio, il Portatore percepirà un Importo di Liquidazione pari alla somma tra (i) il Livello di Pagamento (moltiplicato per il Multiplo) e (ii) il Premio Eventuale. In tale ipotesi, il *Cash Collect Certificate* consentirà all'investitore di evitare una perdita solo nel caso in cui il Livello di Pagamento e il Premio Eventuale siano stati fissati alla Data di Emissione in misura tale da determinare un risultato superiore al Prezzo di Sottoscrizione del *certificate*.

Inoltre, qualora il valore del Sottostante sia inferiore al Livello di Esercizio, se non si è verificato un Evento Barriera, l'investitore subirà una perdita nel caso in cui il Livello di Pagamento sia stato fissato dall'Emittente ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante,

tale perdita sarà comunque limitata al valore del Livello di Pagamento indipendentemente dall'andamento eventualmente anche peggiore del Sottostante. Qualora, invece, si sia verificato un Evento Barriera, l'investitore subirà una perdita quando il Livello di Riferimento Finale sarà inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, come se avesse investito direttamente nel Sottostante. Nell'eventualità, seppur remota, che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates* sarà pari a zero.

A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento dei *Cash Collect Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.2. Rischio connesso all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Esercizio e al verificarsi dell'Evento Barriera

I *Cash Collect Certificates* prevedono il pagamento di un Premio Eventuale sia durante la vita che alla scadenza del *certificate*, a condizione che a certe date predeterminate il valore del Sottostante sia pari o superiore al Livello di Esercizio. In altre parole, qualora, in qualsiasi data in cui venga effettuata la rilevazione del Livello di Riferimento ai fini del pagamento del Premio Eventuale (sia essa una Data di Valutazione del Premio Eventuale o la Data di Valutazione), il valore fatto registrare dal Sottostante sia al di sotto del Livello di Esercizio, il Portatore perderà il diritto a ricevere il relativo Premio Eventuale. Pertanto, in presenza di forte volatilità, non si può escludere che, anche in una fase di mercato tendenzialmente positiva, il Portatore potrebbe non ricevere il pagamento di uno o più Premi Eventuali se il Sottostante si dovesse trovare al di sotto del Livello di Esercizio, anche solo nel giorno in cui è effettuata la relativa valutazione (in relazione alla fissazione delle date in cui viene effettuata la rilevazione del Livello di Riferimento ai fini del pagamento del Premio Eventuale, si veda quanto indicato di seguito al paragrafo 2.2.4., "Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione del valore del Sottostante con le date di stacco di dividendi azionari").

Il Portatore deve inoltre tenere presente che nel caso di *performance* negativa del Sottostante a scadenza rispetto al Livello di Esercizio (ossia, se il Livello di Riferimento Finale è inferiore al Livello di Esercizio) si potrebbero verificare due scenari differenti a seconda del verificarsi o meno dell'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione. In particolare, qualora si verifichi l'Evento Barriera i *Cash Collect Certificates* espongono l'investitore all'andamento negativo del Sottostante, come se avesse investito direttamente nell'attività sottostante. Diversamente, se l'Evento Barriera non si è verificato, l'investitore percepirà un ammontare prefissato dall'Emittente al momento dell'emissione (il Livello di Pagamento), subendo una perdita solo nel caso in cui tale livello sia fissato ad un valore inferiore al Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante.

Il verificarsi dell'Evento Barriera sarà valutato sulla base del Livello di Riferimento come descritto nell'articolo 1 del "Regolamento dei *Deutsche Bank Cash Collect Certificates*" di cui alla sezione VI del presente Prospetto di Base e pertanto sarà osservato una sola volta al giorno durante il Periodo di Osservazione. Nel solo caso di Indice quale singola attività sottostante, potrà essere specificato dall'Emittente - nella sezione 3 "Caratteristiche dei *Cash Collect Certificates*" delle relative Condizioni Definitive - se il verificarsi dell'Evento Barriera verrà valutato con riferimento (i) al Livello di Riferimento, o (ii) al livello dell'attività sottostante in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del Mercato di Riferimento in ciascun Giorno di Negoziazione compreso nel Periodo di Osservazione.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei *Cash Collect Certificates*, più alta sarà la volatilità maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi il Livello Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera. Si segnala peraltro che in condizioni di mercato particolarmente instabili in generale la volatilità sarà maggiore.

2.2.3 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore dei *Cash Collect Certificates*

Dal momento che i *Cash Collect Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore dei *Cash Collect Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi dei *Cash Collect Certificates*) dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale i *Certificates* sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dalla durata residua delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari). A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei *Cash Collect Certificates*, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *Cash Collect Certificates* (e viceversa in caso di diminuzione).

Tale andamento del Sottostante ha un impatto sul prezzo dei *Cash Collect Certificates* anche nel caso del verificarsi dell'Evento Barriera, in presenza del quale si verifica il disattivarsi di alcune opzioni comprese nella struttura del *Certificate* e determina l'abbassamento del prezzo dei *Cash Collect Certificates*.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *Cash Collect Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore dei *Cash Collect Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 2.2.11 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 2.2.15 "*Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali – misure che l'Emittente può adottare*" e 2.2.16 "*Rischio di annullamento dei Cash Collect Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori. Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti dei *Cash Collect Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore dei *Cash Collect Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento dei Cash Collect Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.4. Rischio connesso all'ipotesi di Sottostante costituito da Paniere

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei *Certificates* sia costituita da un portafoglio di singole attività ("Paniere"), il valore e il rendimento del *Certificate* dipendono dal valore di tali attività costituenti il Paniere sottostante, dalla ponderazione attribuita a ciascuna attività costituente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione tra le attività costituenti il Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere stesso. In particolare saranno amplificati gli effetti rialzisti o ribassisti dell'andamento di tali attività sul valore del Paniere.

2.2.5. Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione del valore del Sottostante con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di rilevazione del livello del Sottostante (ai fini dell'eventuale pagamento dei Premi Eventuali e dell'Importo di Liquidazione) possono cadere in prossimità o in coincidenza delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il livello dell'attività sottostante rilevato potrà risultare negativamente influenzato. Di conseguenza, una tale influenza negativa sulla *performance* del Sottostante potrebbe incidere negativamente sulla possibilità o meno di ricevere i Premi Eventuali e, a scadenza, potrebbe dare luogo ad una riduzione dell'entità dell'Importo di Liquidazione nel caso in cui si sia verificato l'Evento Barriera.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei *Cash Collect Certificates*, le Date di Valutazione del Premio Eventuale e la Data di Valutazione saranno

fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità alle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.2.6. Rischio relativo al *rolling* dei contratti *future* utilizzati quale attività sottostante o quale riferimento ai fini della determinazione del livello del Sottostante

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti a termine (*futures*) su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il rendimento dei *Cash Collect Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva. In una situazione di mercato di cd. "*contango*" per tali contratti, ovvero i prezzi dei contratti *future* con scadenze più lontane sono superiori ai prezzi dei contratti con scadenze più prossime – ad esempio la vendita di un contratto con scadenza a luglio avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di un contratto con scadenza ad agosto – occorre tener presente che il suddetto meccanismo di *rolling* genera un "*roll yield*" negativo, ossia un effetto negativo che si ripercuote sul valore del *Certificates*. In aggiunta, il meccanismo di *rolling* comporta anche un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per i *Cash Collect Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti *future* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.7. Rischio di Liquidità

I *Cash Collect Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa verrà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX dei *Cash Collect Certificates*).

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente nell'esercizio delle sue funzioni di *Market Maker* dei *Cash Collect Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni di Borsa"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Nelle ipotesi in cui i *Cash Collect Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso di ammissione a quotazione. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

Si segnala, peraltro, che nella suddetta ipotesi in cui i *Cash Collect Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità dei *Cash Collect Certificates* tramite proposte di riacquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "execution policy" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

2.2.8. Rischio di costi, commissioni, spese e assenza di interessi e dividendi

(i) Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento percepite dai Collocatori, che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. **Tali eventuali commissioni o costi impliciti potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa il prezzo di mercato dei *Cash Collect Certificates*.** Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita dei *Cash Collect Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita dei *Cash Collect Certificates*.

(ii) I *Cash Collect Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *Cash Collect Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

2.2.9. Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei *Cash Collect Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione e/o i Premi Eventuali dei *Cash Collect Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Cash Collect Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.10. Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire **(i)** a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Cash Collect Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata, a condizione tra l'altro che le obbligazioni del Sostituto siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e **(ii)** l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.11 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Cash Collect Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Cash Collect Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Cash Collect Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi

del Regolamento, per ogni *Cash Collect Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.12 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.13 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori nei *Cash Collect Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità dei *Cash Collect Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 4.1.10 della Nota Informativa.

2.2.14 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione ed ogni Premio Eventuale di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio dei *Cash Collect Certificates*.

L'Imposizione fiscale sui *Cash Collect Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione ai *Cash Collect Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Cash Collect Certificates*.

2.2.15 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento, a seconda che un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante si verifichi (i) prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico, alla Data di Determinazione o (ii) alla Data di Valutazione. Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.

2.2.16 Rischio di annullamento dei *Cash Collect Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare i *Cash Collect Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Cash Collect Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Cash Collect Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.17 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante, e sui Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le relative Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci o rilevati i Tassi di Cambio Sottostanti, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg

2.2.18 Rischio di potenziali conflitti di interessi*(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

L'Emittente è Agente di Calcolo dei *Cash Collect Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione dei *Cash Collect Certificates*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con il market maker

L'Emittente è il *market maker* dei *Cash Collect Certificates*.

(iv) Attività di collocamento dei Cash Collect Certificates

Le società controllate o collegate all'Emittente possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento ai *Cash Collect Certificates*.

(v) Negoziazioni effettuate con l'emittente del Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante dei *Cash Collect Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, dei *Cash Collect Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei *Cash Collect Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore dei *Cash Collect Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Cash Collect Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore dei *Cash Collect Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore dei *Cash Collect Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza dei *Cash Collect Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei *Cash Collect Certificates*.

2.2.19 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

I *Cash Collect Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *Cash Collect Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

3. Caratteristiche dei *Cash Collect Certificates*

Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all'offerta in sottoscrizione al pubblico] [all'ammissione alla quotazione sul SeDeX] di [*Euro*] *Cash Collect Certificates* [*Quanto*] emessi dall'Emittente su [Azione •] [Azione Asiatica •] [Azione Italiana •] [Indice •] [Indice Asiatico •] [Indice Italiano •] [Merce •] [Merce Asiatica •] [Tasso di Cambio: •] [Paniere di Azioni composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Indici composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Merci composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Tassi di Cambio composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] (i "**Cash Collect Certificates**").

[Le caratteristiche dei *Cash Collect Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico sono descritte nella Tabella A che segue.]

[Le caratteristiche dei *Cash Collect Certificates* ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.]

[In caso di *Cash Collect Certificates* su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di *Cash Collect Certificates* su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di *Cash Collect Certificates* su Paniere, inserire se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione: Il Peso del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•].

[In caso di *Cash Collect Certificates* su Paniere, inserire: Il Peso Percentuale del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•].

[In caso di *Cash Collect Certificates* su Paniere, inserire: La Valuta di Riferimento del Componente del Paniere è per [•] [•]; per [•] [•].

[In caso dei *Cash Collect Certificates* su Azioni, Indici, Merci, Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante [] si trova in un Paese cd."emergente"].

[In caso di *Cash Collect Certificates* su Merci inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]]

[Il Mercato di Riferimento è [•] **[In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento:** , relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]. [Il Mercato di Riferimento è situato in un paese emergente e pertanto si applicano le ulteriori previsioni in tema di Eventi di Turbativa di Mercato di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.]

L'Evento Barriera si verificherà qualora **[se il Sottostante è un Indice e osservazione in continua, inserire:** il livello del Sottostante in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del Mercato di Riferimento (ad esclusione delle sessioni negoziate after hours ed in ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera.] **[se il Sottostante è un Indice e osservazione in discreta e per qualsiasi altro Sottostante, inserire :** il Livello di Riferimento del Sottostante in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera.]

I *Cash Collect Certificates* oggetto di [offerta in sottoscrizione al pubblico] [ammissione alla quotazione] hanno facoltà di esercizio di tipo europeo e sono pertanto esercitabili alla scadenza.

4. Prezzo dei *Cash Collect Certificates*

Il prezzo dei *Cash Collect Certificates*, nel corso della durata del titolo, è influenzato, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua dei *Cash Collect Certificates* così come indicato nella sezione 2 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa. [A

titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene il Prezzo Indicativo dei/degli [Euro] *Cash Collect Certificates* [Quanto], determinato alla data del [•].]

5. Reperimento delle Informazioni relative al Sottostante

I livelli del Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina [Reuter / Bloomberg []]. [se Merci: il prezzo ufficiale è calcolato [•]].

6. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione e la quotazione dei *Cash Collect Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 23 aprile 2008.

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI OFFERTA AL PUBBLICO DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO

Si invita il Portatore a leggere attentamente le “*Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione dei Cash Collect Certificates*” contenute nel Regolamento

1. Informazioni sul collocamento

Il collocamento dei *Cash Collect Certificates* avviene tramite [•] (il Collocatore) con sede in [•] [, o tramite i **Collocatori on-line**,] [ovvero i **Soggetti Autorizzati**]; questi soggetti potranno avvalersi di promotori finanziari, ai sensi del relativo accordo di collocamento stipulato con l'Emittente.

Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•].

Il Responsabile del Collocamento è [•] con sede in [•].

Le richieste di sottoscrizione dei *Cash Collect Certificates* possono essere presentate al Collocatore, anche per il tramite dei Soggetti Autorizzati, [ed al Collocatore *on-line*,] e tali soggetti potranno a tal fine eventualmente avvalersi di promotori finanziari, compilando il relativo modulo di adesione messo a disposizione unitamente alle presenti Condizioni Definitive, [ovvero attraverso le relative procedure nel caso di raccolta delle adesioni mediante utilizzo di strumenti elettronici via internet]. Tale scheda di adesione deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e deve pervenire al Collocatore [, ai Collocatori on-line] o ai Soggetti Autorizzati nei termini indicati al presente paragrafo. È nulla la scheda di adesione che non sia stata compilata in tutte le sue parti ovvero che pervenga ai suddetti soggetti al di fuori dei termini sopra richiamati. La scheda di adesione è anche nulla nel caso in cui non siano stati identificati correttamente il numero dei *Cash Collect Certificates* in relazione ai quali si intende aderire all'offerta. Si rinvia in ogni caso alle specifiche previsioni contenute nella relativa scheda di adesione. L'Emittente non risponde dell'operato del Collocatore, dei Collocatori *on-line* o dei Soggetti Autorizzati a cui l'aderente all'offerta si è rivolto per la presentazione della richieste di sottoscrizione.

2. Destinatario dell'offerta

Destinatari dell'offerta dei *Cash Collect Certificates* su [•] sono [i clienti al dettaglio in Italia / i clienti professionali] come definiti dall'art. 26, comma 1 del Regolamento Intermediari.

3. Caratteristiche dell'offerta

Il Prezzo di Sottoscrizione dei *Cash Collect Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico è pari ad Euro [•]. Il prezzo [giornaliero] dei *Cash Collect Certificates* verrà pubblicato sui circuiti [Reuters] [Bloomberg] alla pagina [•] e sul sito internet www.x-markets.it.

4. Commissioni ed oneri per la sottoscrizione

[Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico del Portatore per la sottoscrizione dei *Cash Collect Certificates*.]

OPPURE

[È prevista una commissione di collocamento [non] inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione pari a [•].]

5. Emissione e consegna dei *Cash Collect Certificates*

I *Cash Collect Certificates*, vengono emessi il [•] (la "**Data di Emissione**"). I *Cash Collect Certificates*, saranno messi a disposizione del Portatore entro il [•] (la "**Data di Regolamento**").

6. Quantità offerta, sottoscrizione dei *Cash Collect Certificates* su [•],

La quantità dei *Cash Collect Certificates* oggetto dell'offerta è di un massimo di [•] *certificates*. I *Cash Collect Certificates* possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] certificato e multipli di [•].

7. Aumento della quantità dei *Cash Collect Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà aumentare la quantità massima dei *Cash Collect Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

[L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione, successivamente all'offerta in sottoscrizione al pubblico, dei *Cash Collect Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il SeDeX. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

OPPURE

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei *Cash Collect Certificates* su [•] sul SeDeX con provvedimento n. [•] del [•].

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

L'Emittente, in qualità di *market maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. ed indicato nella Tabella B allegata.]

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito internet www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'Emittente ha pubblicato nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui il Prospetto di Base è stato reso disponibile e il luogo dove lo stesso può essere ottenuto dal pubblico.

DEUTSCHE BANK AG

Tabella A

CASH COLLECT CERTIFICATES OFFERTI AL PUBBLICO

Tabella riepilogativa delle caratteristiche dei *Cash Collect Certificates* su []

Codice ISIN	[•]
Prezzo di Sottoscrizione	[•]
Commissioni di collocamento [implicita/esplicita]²	[•] ³
Sottostante	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio: •] [[ISIN: [•]]] [Paniere di Azioni] [Paniere di Indici] [Paniere di Mercii] [Paniere di Tassi di Cambio]
[Sponsor dell'Indice]	[•]
Mercato di Riferimento	[•] <i>In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento.</i> Relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]
[Componente del Paniere]	[Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio: •] [[ISIN: [•]]]
[se conosciuto prima dell'inizio del Periodo di Offerta: Peso del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
[Peso Percentuale del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
Prezzo di Sottoscrizione	[•]
Periodo di Offerta	Dal [•] al [•]
Data di Emissione	[•]

² L'Emittente corrisponde al relativo Collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. I Collocatori agiscono in via autonoma e non quali rappresentanti dell'Emittente. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternativamente, l'Emittente può corrispondere al relativo Collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). I pagamenti delle commissioni *trailer* sono periodici e condizionati al volume di titoli emessi. Se Deutsche Bank AG dovesse agire in qualità sia di emittente che di collocatore in relazione alla vendita dei titoli, il relativo importo verrà accreditato internamente alla divisione di Deutsche Bank adibita alla distribuzione.

³ Gli importi sopra citati sono quelli previsti al momento della preparazione del presente documento e sono soggetti a potenziali modifiche durante il periodo di offerta e/o la durata dei *Cash Collect Certificates*; ulteriori informazioni possono essere ottenute dal Collocatore.

Data di Scadenza	[•]	
Data di Determinazione	[•]	
Data di Valutazione	[•]	
Date di Valutazione del Premio Eventuale e relativo Premio Eventuale	Data di Valutazione del Premio Eventuale	Premio Eventuale
	[•]	[•]
	[•]	[•]
Data di Registrazione	[•]	
Data di Liquidazione	Il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione	
Data di Liquidazione del Premio Eventuale	Il decimo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione del Premio Eventuale	
Livello di Riferimento Iniziale	Pari al Livello di Riferimento alla Data di Determinazione	
Livello di Riferimento Finale	Pari al Livello di Riferimento alla Data di Valutazione	
Livello di Pagamento	Pari a [•] del Livello di Riferimento Iniziale	
Multiplo	[•]	
Importo di Liquidazione:	<p>L'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Sottostante alla scadenza pari o superiore rispetto al Livello di Esercizio</u> Se il Livello di Riferimento Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Esercizio, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula: $(\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo}) + \text{Premio Eventuale};$ <u>Sottostante alla scadenza inferiore rispetto al Livello di Esercizio</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>in assenza di Evento Barriera</u>, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula: $\text{Livello di Pagamento} \times \text{Multiplo};$ <u>in presenza di Evento Barriera</u>, l'Importo di Liquidazione sarà pari all'ammontare calcolato in base alla seguente formula: $\text{Livello di Riferimento Finale} \times \text{Multiplo}$ <p>il tutto moltiplicato per il numero di <i>Cash Collect Certificates</i> compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.</p> <p>L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto</p>	
Livello di Esercizio	Pari a [•]% del Livello di Riferimento Iniziale.	
Livello Barriera	[•].	
Evento Barriera	L'evento che si realizza quando <u>[se il Sottostante è un indice e osservazione in continua, inserire]</u> il livello del Sottostante, in un qualsiasi momento compreso nell'orario	

	di apertura del Mercato di Riferimento (ad esclusione delle sessioni negoziate after hours ed in ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione, sia pari o inferiore al Livello Barriera.] <u>[se il Sottostante è un Indice e osservazione in discreta e per qualsiasi altro Sottostante, inserire:]</u> il Livello di Riferimento del Sottostante in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera.]
Lotto Minimo di Esercizio	[•] <i>Certificates</i>
Multiplo	[•]
Livello Massimo	[•]
[Valuta di Riferimento del Componente del Paniere]	[•] [•] [•]
Valuta di Riferimento	[•]

Tabella B

rieepilogativa delle caratteristiche dei *Cash Collect Certificates* ammessi a quotazione

Cash Collect Certificates su []

Serie	ISIN	Sottostante	ISIN del Sottostante	[Peso del Componente del Paniere]	Livello di Riferimento Iniziale	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement	Stile	Lotto Minimo di Esercizio	Lotto di negoziazione	Numero Lotti x obblighi quotazione	Livello di Pagamento	Livello di Esercizio	Livello di Barriera
1	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

Date di Valutazione del Premio Eventuale e relativi Premi Eventuali	Data di Registrazione	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo	Livello del Sottostante	Valuta di Riferimento	[Sponsor dell'Indice]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]